

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 27 dicembre 2008

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

REGIONI

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 20 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2009. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali precompilati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2009.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2009 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 giugno 2008, n. 0146/Pres.

Legge regionale n. 14/2007, art. 4. Regolamento concernente la caratterizzazione tipologica delle ZPS, la disciplina delle attività cinofile consentite al loro interno e l'individuazione delle zone soggette a limitazioni nell'utilizzo di munizioni in attuazione dell'art. 4 della legge regionale n. 14 giugno 2007, n. 14 emanato con decreto del Presidente della Regione 20 settembre 2007, n. 0301/Pres. Approvazione modifiche Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 giugno 2008, n. 0154/Pres.

Legge regionale n. 1/2007, art. 6, comma 21. Regolamento per l'attuazione degli interventi nel settore museale. Approvazione Pag. 4

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 luglio 2008, n. 41/R.

Modifiche al decreto del Presidente della giunta regionale 1° agosto 2006, n. 40/R «Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 835/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale» Pag. 5

LEGGE REGIONALE 31 luglio 2008, n. 42.

Riorganizzazione degli enti dipendenti e delle partecipazioni della Regione Toscana. Sostegno alla fusione della Fondazione Mediateca regionale toscana con la Fondazione Sistema Toscana. Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 1984, n. 75 (contributi alle fondazioni orchestra regionale Toscana, Toscana spettacolo e Mediateca regionale toscana). Abrogazione della legge regionale 2 maggio 1983, n. 20 (costituzione della Mediateca regionale toscana). ... Pag. 7

LEGGE REGIONALE 31 luglio 2008, n. 43.

Modifiche alla legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 (calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 «Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio») Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 agosto 2008, n. 44/R.

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 2 ottobre 2007, n. 47/R (regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 «Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing»)..... Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2008, n. 45/R.

Regolamento di attuazione della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) Pag. 12

REGIONE LAZIO**REGOLAMENTO REGIONALE 23 aprile 2008, n. 6.**

Disciplina dell'Agenzia regionale per i parchi ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 1º febbraio 2008, n. 1 (Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell'art. 54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti) Pag. 23

REGOLAMENTO REGIONALE 14 maggio 2008, n. 7.

Regolamento di attuazione ed integrazione della legge regionale 18 settembre 2007, n. 16 (Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare)..... Pag. 26

REGOLAMENTO REGIONALE 3 giugno 2008, n. 8.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni..... Pag. 30

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 giugno 2008, n. 0146/Pres.

Legge regionale n. 14/2007, art. 4. Regolamento concernente la caratterizzazione tipologica delle ZPS, la disciplina delle attività cinofile consentite al loro interno e l'individuazione delle zone soggette a limitazioni nell'utilizzo di munizioni in attuazione dell'art. 4 della legge regionale n. 14 giugno 2007, n. 14 emanato con decreto del Presidente della Regione 20 settembre 2007, n. 0301/Pres. Approvazione modifiche.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 25 giugno 2008)

IL PRESIDENTE

Vista la direttiva 79/409/CEE del consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici presenti allo stato naturale in tutta l'Unione europea e dei relativi habitat, che definisce una serie di principi ecologici e di obblighi giuridici applicabili all'attività venatoria;

Vista la direttiva 92/43/CEE del consiglio, del 21 maggio 1992, concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Vista la legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 concernente le «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia derivanti all'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (legge comunitaria 2006)» che, all'art. 3, detta misure di conservazione generali per le zone di protezione speciale (ZPS) e, all'art. 4, commi 2, 3, 4 e 5 prevede che con regolamento regionale siano:

a) individuate le caratteristiche distintive di ciascuna tipologia ambientale ed attribuita ciascuna ZPS ad una o più delle stesse tipologie;

b) disciplinate le attività di addestramento e allenamento dei cani da caccia nonché lo svolgimento di gare e prove cinofile;

c) individuati i perimetri delle zone umide naturali e artificiali e la fascia di rispetto dai loro confini in cui si applica il divieto di cui all'art. 3, comma 2, lettera k), della citata della legge regionale n. 14/2007;

Vista la deliberazione della giunta regionale 12 giugno 2008, n. 1112, con la quale, tra l'altro, la giunta regionale ha preso atto che:

l'art. 5 del «Regolamento concernente la caratterizzazione tipologica delle ZPS, la disciplina delle attività cinofile consentite al loro interno e l'individuazione delle zone soggette a limitazioni nell'utilizzo di munizioni in attuazione dell'art. 4 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14», emanato con decreto del Presidente della Regione n. 20 settembre 2007, n. 0301/Pres. disciplina l'attività di addestramento e allenamento di cani da caccia all'interno delle ZPS;

le attività di addestramento e allenamento di cani da caccia già autorizzate ai sensi della normativa previgente, ovvero ai sensi dell'art. 12-ter della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 «Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella regione Friuli-Venezia Giulia», si svolgono su zone di scarso rilievo faunistico e che, pertanto, qualora si svolgano all'interno di aziende agri-turistico-venatorie e zone cinofile il cui territorio sia compreso nel perimetro di ZPS individuate dopo la data di rilascio dell'autorizzazione all'istituzione o al rinnovo delle aziende e delle zone cinofile, possono continuare a svolgersi in conformità all'autorizzazione rilasciata sino alla scadenza della medesima;

l'art. 1 del regolamento sopraindicato indica, tra le finalità, l'individuazione dei perimetri delle zone umide naturali e artificiali e la fascia di rispetto dai loro confini in cui si applica il divieto di cui all'art. 3, comma 2, lettera k), della citata legge regionale n. 14/2007, nonché l'art. 8 del citato regolamento che individua i perimetri in cui si applica il divieto di cui all'art. 3, comma 2, lettera k), della citata legge regionale n. 14/2007;

la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 «Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria» e, in particolare, l'art. 46 ha sostituito la lettera k) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 14/2007, che vietava nelle ZPS l'utilizzo delle munizioni contenenti graniglia di piombo e acciaio, vietando attualmente nelle ZPS l'utilizzo del munizionamento a pallini di piombo, fatta eccezione per i pallini di piombo nichelato;

Visto che con la deliberazione n. 1112/2008 sopra menzionata la giunta regionale ha approvato le modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 20 settembre 2007, n. 0301/Pres., concernente la caratterizzazione tipologica delle ZPS, la disciplina delle attività cinofile consentite al loro interno e l'individuazione delle zone soggette a limitazioni nell'utilizzo di munizioni in attuazione dell'art. 4 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14, nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Decreta:

1. Sono approvate le modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 20 settembre 2007, n. 0301/Pres. concernente la caratterizzazione tipologica delle ZPS, la disciplina delle attività cinofile consentite al loro interno e l'individuazione delle zone soggette a limitazioni nell'utilizzo di munizioni in attuazione dell'art. 4 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia derivanti all'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (legge comunitaria 2006)», nel testo allegato al presente decreto quale parte integrante.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare dette disposizioni quali modifiche a Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Modifiche al regolamento concernente la caratterizzazione tipologica delle ZPS, la disciplina delle attività cinofile consentite al loro interno e l'individuazione delle zone soggette a limitazioni nell'utilizzo di munizioni in attuazione dell'art. 4 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia derivanti all'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (legge comunitaria 2006) emanato con decreto del Presidente della Regione 20 settembre 2007, n. 0301/Pres.

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 0301/Pres./2007

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 0301/Pres/2007, le parole «delle munizioni contenenti graniglia di piombo o di acciaio» sono sostituite dalle seguenti: «del munizionamento a pallini di piombo, fatta eccezione per i pallini di piombo nichelato».

Art. 2.

Modifiche all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 0301/Pres./2007

1. Dopo il comma 2 dell'art. 5, del decreto del Presidente della Regione n. 0301/Pres./2007 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Nelle aziende agri-turistico-venatorie e nelle zone cinofile il cui territorio è compreso nei perimetri di ZPS individuate successivamente alla data del rilascio dell'autorizzazione all'istituzione o al rinnovo delle aziende agri-turistico-venatorie e delle zone cinofile, le attività di cui al comma 1 possono compiersi in conformità a quanto previsto dall'autorizzazione sino alla scadenza della medesima.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 0301/Pres./2007

1. Al comma 1 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 0301/Pres./2007, le parole «delle munizioni contenenti graniglia di piombo o di acciaio» sono sostituite dalle seguenti: «del munizionamento a pallini di piombo, fatta eccezione per i pallini di piombo nichelato».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: TONDO

08R0531

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 giugno 2008, n. 0154/Pres.

Legge regionale n. 1/2007, art. 6, comma 21. Regolamento per l'attuazione degli interventi nel settore museale. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 16 luglio 2008)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 6, comma 21, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007), che prevede la realizzazione di un programma straordinario di investimenti realizzati dai musei grandi e multipli del Friuli-Venezia Giulia per il potenziamento e l'ammodernamento della propria dotazione di apparecchiature tecniche, con particolare riguardo agli strumenti audiovisivi, e autorizza a tal fine l'Amministrazione regionale a concedere appositi contributi agli enti gestori dei musei riconosciuti di interesse regionale;

Vista la legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 (interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od ambientale, degli archivi storici e dei beni mobili culturali del Friuli-Venezia Giulia) e successive modifiche e integrazioni, e in particolare le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18, concernenti la classificazione dei musei pubblici, nonché l'art. 30 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli enti locali), che definisce le funzioni riservate alla Regione in materia di istituti museali;

Atteso che, in sede di prima attuazione, si è provveduto ad approvare il suddetto programma di investimenti, ai sensi della citata norma della legge regionale n. 1/2007, con deliberazione giuntale n. 2428 del 12 ottobre 2007;

Ritenuto di fissare in via regolamentare i criteri e le modalità procedurali per l'attuazione degli interventi previsti dalla citata norma della legge regionale n. 1/2007;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), ed in particolare l'art. 30;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1085 del 12 giugno 2008;

Decreta:

1. È approvato il «Regolamento per l'attuazione degli interventi nel settore museale previsti dall'art. 6, comma 21, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007)», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Regolamento per l'attuazione degli interventi nel settore museale previsti dall'art. 6, comma 21, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007).

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), definisce le modalità per l'attuazione degli interventi di potenziamento e ammodernamento della dotazione di apparecchiature tecniche previsti nel settore museale dall'art. 6, comma 21, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007).

Art. 2.

Oggetto e destinatari degli interventi

1. Gli interventi di cui all'art. 1 sono attuati mediante la concessione di contributi per il finanziamento di iniziative aventi ad oggetto il potenziamento e l'ammodernamento della dotazione di strumenti audiovisivi a disposizione dei visitatori per la migliore fruizione delle collezioni e dei beni del patrimonio museale.

2. Ai fini del presente regolamento, per strumenti audiovisivi finalizzati alla migliore fruizione pubblica del patrimonio museale si intendono:

a) audioguide che illustrano i percorsi didattici museali e di divulgazione dei contenuti, aggiornabili e disponibili in più lingue;

b) riproduttori e lettori multimediali tecnologicamente avanzati;

c) altre apparecchiature multimediali e informatiche predisposte per favorire l'interattività con l'utente attraverso la combinazione di diversi linguaggi (visivi, sonori, testuali).

3. Possono accedere ai contributi di cui al comma 1 gli enti gestori dei musei classificati come multipli o grandi ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, e successive modifiche e integrazioni (interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od ambientale, degli archivi storici e dei beni mobili culturali del Friuli-Venezia Giulia) nonché gli enti gestori degli altri musei riconosciuti di interesse regionale ai sensi dell'art. 30, comma 3, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli enti locali).

Art. 3.**Spese ammissibili**

1. Sono ammissibili a contributo le spese, da sostenere successivamente alla data di presentazione della domanda, aventi ad oggetto:

a) l'acquisto, l'installazione e la manutenzione di strumenti audiovisivi in dotazione al museo;

b) l'acquisizione della disponibilità, sulla base di contratti di leasing, noleggio o altri accordi di servizi, di strumenti audiovisivi di notevole impegno economico, da utilizzare in occasione di specifiche esposizioni o comunque per periodi di tempo circoscritti;

c) l'acquisizione di prestazioni di carattere tecnico e scientifico necessarie per la predisposizione di supporti conoscitivi, quali testi, anche multilingue, registrazioni sonore, apparati fotografici e altra documentazione, nonché per la progettazione e la realizzazione di video e altri prodotti multimediali, o comunque di ogni altra prestazione necessaria per assicurare la piena fruibilità degli strumenti audiovisivi.

Art. 4.**Modalità e termine di presentazione delle domande**

1. Le domande di contributo sono presentate entro il termine del 31 gennaio alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - Servizio conservazione patrimonio culturale e gestione Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali, di seguito denominato Servizio, corredate di un preventivo dettagliato di spesa, con riferimento alla tipologia delle apparecchiature di cui all'art. 2, comma 2, ed alle voci di spesa di cui all'art. 3.

2. Le domande che pervengono oltre il termine di cui al comma 1 non sono prese in considerazione e vengono archiviate.

Art. 5.**Concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi**

1. L'entità del contributo da assegnare per ciascuna struttura museale è fissata fino alla misura massima del 100% dell'importo delle spese riconosciute ammissibili, in conformità al programma previsto dall'art. 6, comma 21, della legge regionale n. 1/2007.

2. Con il decreto di concessione si provvede alla liquidazione di un importo non superiore all'80% dell'ammontare del contributo concesso.

3. L'importo rimanente viene erogato a seguito della presentazione, entro il termine fissato dal decreto di concessione, eventualmente prorogato su richiesta motivata, della documentazione giustificativa della spesa, come prevista dagli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale n. 7/2000, accompagnata da una relazione descrittiva dell'impiego del contributo.

4. In sede di rendicontazione, sono inoltre indicati tutti gli altri contributi pubblici eventualmente ottenuti per la stessa iniziativa oggetto di contributo regionale; il contributo è definitivamente determinato nella misura di cui al comma 1, con riferimento alle spese rimaste effettivamente a carico del beneficiario.

Art. 6.**Disposizione di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme della legge regionale n. 7/2000.

Art. 7.**Disposizioni transitorie**

1. Per l'anno in corso, le domande di contributo sono presentate entro trenta giorni dell'entrata in vigore del presente regolamento; sono fatte salve le domande già presentate purché integrate, ove necessario, dalla documentazione indicata all'art. 4, comma 1, entro il termine di venti giorni dalla richiesta del Servizio.

Art. 8.**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: TONDO

08R0445

REGIONE TOSCANA**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**
30 luglio 2008, n. 41/R.

Modifiche al decreto del Presidente della giunta regionale 1° agosto 2006, n. 40/R «Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale».

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 27 dell'8 agosto 2008)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 42, comma 2, e 66, comma 3, dello statuto;

Visto il proprio decreto 1° agosto 2006, n. 40/R «Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale»;

Vista la preliminare decisione della giunta regionale 19 maggio 2008, n. 20 adottata previa acquisizione dei pareri del comitato tecnico della programmazione, delle competenti strutture regionali di cui all'art. 29 della legge regionale n. 44/2003, e trasmessa al Presidente del consiglio regionale, ai fini dell'acquisizione del parere previsto dall'art. 42, comma 2, dello statuto regionale;

Dato atto che il consiglio delle autonomie locali e la 2ª e la 4ª commissione consiliare hanno espresso parere favorevole, rispettivamente nella seduta del 3 e del 26 giugno 2008;

Vista la deliberazione della giunta regionale 28 luglio 2008, n. 594 che approva le modifiche al decreto del Presidente della giunta regionale 1° agosto 2006, n. 40/R «Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale»;

EMANA

IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

Art. 1.

Modifica dell'art. 7 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 40/R/2006

1. Il comma 7 dell'art. 7 del decreto del Presidente della giunta regionale 1° agosto 2006, n. 40/R/2006 (regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale) è sostituito dal seguente:

«7. I titolari di stabilimenti che intendono effettuare modifiche strutturali e/o impiantistiche, variare la tipologia produttiva o avviare un'attività diversa da quella riconosciuta, devono inoltrare al comune

una domanda di aggiornamento del provvedimento di riconoscimento, per la quale si procede come indicato ai commi da 2 a 6 ed all'allegato A della deliberazione della giunta regionale n. 371/2002 (approvazione dello schema di protocollo d'intesa tra Regione Toscana ed A.N.C.I. Federsanità relativo alle procedure per il rilascio di autorizzazioni e/o riconoscimenti comunitari di competenza dei comuni.)».

2. Dopo il comma 7 dell'art. 7 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 40/R/2006 è inserito il seguente:

«7-bis. In caso di variazione della titolarità o della ragione sociale, senza che venga apportata alcuna delle modifiche o delle variazioni indicate al comma 7, i titolari comunicano la variazione intervenuta al comune competente, che, effettuata la voltura, provvede ad inviarla alla Regione ed all'Azienda USL.».

Art. 2.

Modifica dell'art. 9 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 40/R/2006

1. Al comma 1 dell'art. 9 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 40/R/2006, le parole «entro e non oltre il 30 giugno 2009» sono sostituite dalle parole «entro e non oltre il 31 dicembre 2008».

Art. 3.

Modifica dell'art. 10 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 40/R/2006

1. Al comma 2, lettera a) dell'art. 10 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 40/R/2006, le parole «fino ad un massimo di 500 capi l'anno» sono sostituite dalle parole «fino ad un massimo di 10.000 capi l'anno».

2. Al comma 2, lettera b) dell'art. 10 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 40/R/2006, le parole «nell'ambito dello stesso comune o dei comuni limitrofi» sono sostituite dalle parole «nell'ambito della stessa provincia o delle province limitrofe».

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 12 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 40/R/2006

1. L'art. 12 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 40/R/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (*Procedura di registrazione*). — 1. I titolari di stabilimenti ed i soggetti che svolgono le attività di cui all'art. 10 inviano al comune una dichiarazione di inizio attività attestante il possesso dei requisiti previsti dal regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all'igiene dei prodotti alimentari, corredata dalla documentazione prevista dal comune; le attività possono essere avviate dalla data di ricevimento della dichiarazione.

2. Entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di cui al comma 1, il comune, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare l'attività ed i suoi effetti alla normativa vigente entro un termine fissato dal comune, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

3. Il comune trasmette la dichiarazione di inizio attività all'Azienda USL, che effettua la registrazione nell'anagrafe con le modalità di cui all'art. 15.

4. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).».

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 14 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 40/R/2006

1. L'art. 14 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 40/R/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (*Sopralluogo di verifica*). — 1. Nei casi di cui all'art. 12 e 13, comma 2, l'Azienda USL può effettuare un sopralluogo di verifica presso la sede operativa dell'attività entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di cui all'art. 12, comma 1 o della comunicazione di cui all'art. 13, comma 1, al fine di verificarne la conformità ai requisiti generali e specifici previsti dal reg. (CE) 852/2004.

2. Qualora, nell'esercizio dell'attività di cui al comma 1, l'Azienda USL accerti la mancata conformità ai requisiti previsti dal regolamento (CE) 852/2004 e la non conformità riscontrata non sia tale da rappresentare un pericolo per la sicurezza degli alimenti, comunica al titolare l'esito del sopralluogo, assegnando un termine per l'adozione delle misure correttive eventualmente necessarie.

3. Qualora le non conformità rilevate siano tali da rappresentare un rischio anche potenziale per la sicurezza degli alimenti, l'Azienda USL notifica l'esito del sopralluogo al titolare ed al comune, il quale adotta un provvedimento motivato di divieto di iniziare o proseguire l'attività, salvo che il titolare provveda a conformare la stessa ai requisiti di cui al comma 1.».

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 18 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 40/R/2006

1. L'art. 18 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 40/R/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 18 (*Informatizzazione delle procedure*). — 1. Al fine di favorire la semplificazione delle procedure di cui presente regolamento, nonché modalità omogenee di svolgimento dei rapporti tra comuni e Aziende USL su tutto il territorio regionale, la trasmissione tra comuni, Aziende USL e Regione delle domande, delle dichiarazioni, dei relativi allegati e delle eventuali richieste di integrazione, nonché dei pareri e dei provvedimenti di cui agli articoli 7, 8, 9, 12, 13 e 14 del presente regolamento, avviene di regola tramite il sistema regionale di cooperazione applicativa e la piattaforma rete degli sportelli unici delle attività produttive.

1-bis. Tutte le comunicazioni tra i soggetti previsti dal comma 1 si conformano, con graduazione differenziata in relazione alla specificità dei singoli settori, alle disposizioni previste dalla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della rete telematica regionale Toscana) secondo modelli operativi appositamente definiti.».

Art. 7.

Modifica dell'allegato A del decreto del Presidente della giunta regionale n. 40/R/2006

1. Il punto 6 dell'allegato A del decreto del Presidente della giunta regionale n. 40/R/2006 è sostituito dal seguente:

«Tipo di dichiarazione di inizio attività: a) DIA ai sensi dell'art. 12 comma 1.».

2. Il punto 7 dell'allegato A del decreto del presidente della giunta regionale n. 40/R/2006 è abrogato.

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 30 luglio 2008

MARTINI

08R0483

LEGGE REGIONALE 31 luglio 2008, n. 42.

Riorganizzazione degli enti dipendenti e delle partecipazioni della Regione Toscana. Sostegno alla fusione della Fondazione Mediateca regionale toscana con la Fondazione Sistema Toscana. Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 1984, n. 75 (contributi alle fondazioni orchestra regionale Toscana, Toscana spettacolo e Mediateca regionale toscana). Abrogazione della legge regionale 2 maggio 1983, n. 20 (costituzione della Mediateca regionale toscana).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 27 dell'8 agosto 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge concorre alla riorganizzazione degli enti e delle partecipazioni regionali sostenendo la fusione, avviata a seguito della deliberazione del consiglio regionale 23 luglio 2008, n. 54 (direttive relative alla fusione della Fondazione Mediateca regionale toscana con la Fondazione Sistema Toscana, ai sensi della legge regionale dell'8 febbraio 2008, n. 5, art. 14), della Fondazione Mediateca regionale toscana, di cui alla legge regionale 2 maggio 1983, n. 20 (Costituzione della Mediateca regionale toscana), di seguito denominata MRT, per incorporazione nella Fondazione Sistema Toscana di cui alla deliberazione del consiglio regionale 2 luglio 2003, n. 121, di seguito denominata FST.

Art. 2.

Contributi

1. La Regione eroga un contributo ordinario annuale per concorrere al funzionamento di FST nella misura stabilita annualmente con deliberazione della giunta regionale sulla base del bilancio di previsione annuale presentato dalla fondazione ai sensi dell'art. 3, comma 1.

2. Per la realizzazione di attività di FST che rivestano interesse regionale, possono essere concessi specifici contributi.

3. A tal fine FST presenta al consiglio regionale entro il 30 settembre di ogni anno il proprio programma di attività per l'anno successivo, elaborato sulla base degli indirizzi e degli atti della programmazione regionale.

4. Il consiglio regionale, esaminato il programma e valutatane la conformità ai propri indirizzi ed agli atti di programmazione regionale, definisce l'entità dei contributi.

Art. 3.

Procedure di bilancio

1. FST presenta alla giunta regionale, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce l'esercizio, il bilancio di previsione annuale, corredato dalla relazione sugli obiettivi da conseguire e dal piano tecnico finanziario che contiene le indicazioni relative al triennio successivo.

2. FST presenta alla giunta regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio di esercizio corredato dalla nota integrativa, dal parere del collegio dei revisori e dalla relazione sulla gestione.

Art. 4.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione della presente legge, la giunta regionale:

a) assegna a FST, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il contributo annuale per concorrere al funzionamento della fondazione;

b) determina con propria deliberazione l'entità dei contributi specifici da concedere ad FST per la realizzazione delle attività della fondazione che rivestono interesse regionale, secondo le modalità di cui all'art. 2, comma 4. A tal fine FST presenta entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un programma di attività per l'anno in corso elaborato sulla base degli indirizzi e degli atti della programmazione regionale.

2. In deroga alla normativa regionale che regola l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di persone giuridiche private, la giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente da rilasciarsi entro trenta giorni dalla richiesta, approva la modifica statutaria di FST e le conseguenti determinazioni in merito alla fusione per incorporazione di MRT in FST. L'approvazione da parte della giunta regionale costituisce titolo per i conseguenti adempimenti inerenti al registro regionale delle persone giuridiche private.

3. Dalla data della cancellazione di MRT dal registro delle persone giuridiche private conseguente alla fusione per incorporazione in FST cessa il contributo regionale a MRT di cui alla legge regionale 31 dicembre 1984, n. 75 (contributi alle fondazioni Orchestra regionale Toscana, Toscana spettacolo e Mediateca regionale toscana) e lo stesso è devoluto a FST.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Agli oneri di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), stabiliti per l'anno 2008 in euro 1.600.000,00, si fa fronte con le risorse di cui all'unità previsionale di base (UPB) 133 «Attività d'informazione, comunicazione, pubblicità istituzionale - Spese correnti» del bilancio di previsione 2008.

2. Gli oneri per gli interventi stabiliti ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b), fanno carico ai finanziamenti degli strumenti di programmazione cui attengono gli interventi stessi.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 6.

Abrogazioni

1. Dalla data di cui all'art. 4, comma 3, sono abrogate le disposizioni della legge regionale n. 75/1984, relative all'erogazione del contributo ordinario annuale a MRT come di seguito specificato:

a) nel titolo, dopo le parole: «Contributi alle fondazioni Orchestra regionale Toscana, Toscana spettacolo», sono abrogate le parole: «e Mediateca regionale toscana»;

b) al comma 1 dell'art. 1, dopo le parole: «per concorrere al funzionamento delle fondazioni Orchestra regionale Toscana, Toscana spettacolo», sono abrogate le parole: «e Mediateca regionale toscana»;

c) la lettera e) del comma 1 dell'art. 4 è abrogata.

2. Dalla data di cui all'art. 4, comma 3, è abrogata la legge regionale n. 20/1983.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 31 luglio 2008

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 23 luglio 2008.

08R0481

LEGGE REGIONALE 31 luglio 2008, n. 43.

Modifiche alla legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 (calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 «Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 27 dell'8 agosto 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1.

Modifica all'art. 1 della legge regionale n. 20/2002

1. Dopo il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 (calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 «Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»), è aggiunto il seguente:

«3-bis. In tutte le zone di protezione speciale (ZPS) individuate dalla Regione Toscana l'attività venatoria è consentita nel rispetto della normativa regionale di attuazione del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 recante criteri minimi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione e a zone di protezione speciali. Nel mese di gennaio l'attività venatoria nelle ZPS è consentita, fatta eccezione per la caccia agli ungulati, nei soli giorni di domenica e giovedì.»

Art. 2.

Modifica all'art. 8 della legge regionale n. 20/2002

1. Il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 20/2002 è sostituito dal seguente:

«1. La giunta regionale può consentire, sulla base delle scelte effettuate nei piani faunistico-venatori provinciali, su richiesta delle province, nel primo giorno utile di settembre e nella domenica successiva la caccia da appostamento alle seguenti specie: tortora (*Streptopelia turtur*), colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia, cornacchia grigia. La giunta regionale può altresì consentire, su richiesta delle province, nei laghi artificiali o altre superfici allagate artificialmente la caccia solo da appostamento fisso, all'alzavola, al germano reale e alla marzaiola. Nei giorni di apertura anticipata della caccia il prelievo giornaliero del colombaccio non può superare i cinque capi, del merlo da appostamento temporaneo non può superare i quattro capi e per i palmipedi non può superare i quattro capi complessivi. La giunta regionale individua gli orari di caccia e i territori ove questa può essere svolta, nel rispetto dell'arco temporale di cui all'art. 18, comma 2 della legge n. 157/1992.»

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 31 luglio 2008

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 23 luglio 2008.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
6 agosto 2008, n. 44/R.

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 2 ottobre 2007, n. 47/R (regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 «Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing»).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 27 dell'8 agosto 2008)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 42, comma 2, dello statuto;

Visto il proprio decreto 2 ottobre 2007, n. 47/R (regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 «Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing»);

Vista la preliminare decisione della giunta regionale 3 giugno 2008, n. 20 adottata previa acquisizione dei pareri del comitato tecnico della programmazione, delle competenti strutture regionali di cui all'art. 29 della legge regionale n. 44/2003, e trasmessa al presidente del consiglio regionale, ai fini dell'acquisizione del parere previsto dall'art. 42, comma 2, dello statuto regionale;

Visto che la 3ª e la 4ª commissione consiliare hanno espresso parere favorevole con osservazioni nella seduta congiunta del 26 giugno 2008;

Dato atto che, così come richiesto dalla 3ª e 4ª commissione consiliare, è stato riformulato l'art. 104 ed è stata verificata la coerenza dei percorsi formativi previsti dalla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 così come modificata dalla legge regionale 18 dicembre 2006, n. 62, con la legge 4 gennaio 1990, n. 1;

Vista la deliberazione della giunta regionale 4 agosto 2008, n. 619 che approva le modifiche al regolamento emanato con decreto del presidente della giunta regionale 2 ottobre 2007, n. 47/R (regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 «Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing»);

EMANA

IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

Art. 1.

*Modifiche all'art. 2 del decreto
del Presidente della giunta regionale n. 47/R/2007*

1. Nell'art. 2, comma 1, lettera b) del regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 2 ottobre 2007, n. 47/R (regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 «Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing»), prima della parola «doccia» è inserita la parola «box».

Art. 2.

*Modifiche all'art. 3 del decreto
del Presidente della giunta regionale n. 47/R/2007*

1. La lettera d) del comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 47/R/2007 è abrogata.

2. Nel comma 3 dell'art. 3 la parola «ripostiglio» è soppressa.

3. Nella lettera a) del comma 3 dell'art. 3 sono soppresses le parole da «con» a «quadrati».

4. Nella lettera b) del comma 3 dell'art. 3 la parola «ventilazione» è sostituita con la parola «aspirazione».

5. Il comma 4 dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

«4. I locali con box doccia, servizio igienico e spogliatoio dispongono di illuminazione adeguata, anche artificiale.»

Art. 3.

*Modifiche all'art. 5 del decreto
del Presidente della giunta regionale n. 47/R/2007*

1. Il comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 47/R/2007 è sostituito dal seguente:

«2. I locali e le cabine destinati all'utilizzo di apparecchiature o all'effettuazione di trattamenti che non richiedono la manipolazione dei richiedenti possono essere dotati dei soli accessori di cui alle lettere d) ed e) del comma 1.».

Art. 4.

*Modifiche all'art. 6 del decreto
del Presidente della giunta regionale n. 47/R/2007*

1. Il comma 3 dell'art. 6 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 47/R/2007 è sostituito dal seguente:

«3. Il locale di attesa della clientela può essere ricavato all'interno del locale principale dove sono collocate le cabine di cui all'art. 10 a condizione che sia disponibile uno spazio attrezzato con posti a sedere.».

2. Il comma 4 dell'art. 6 è abrogato.

Art. 5.

*Modifiche all'art. 8 del decreto
del Presidente della giunta regionale n. 47/R/2007*

1. Nella lettera c) del comma 2 dell'art. 8 le parole «delle disposizioni comunali» sono sostituite dalle parole «della normativa».

Art. 6.

*Modifiche all'art. 9 del decreto
del Presidente della giunta regionale n. 47/R/2007*

1. Nel comma 3 dell'art. 9 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 47/R/2007 le parole «UNI 10380» sono sostituite dalle parole «UNI EN 12464-1».

Art. 7.

*Modifiche all'art. 10 del decreto
del Presidente della giunta regionale n. 47/R/2007*

1. Nella lettera b) del comma 6 dell'art. 10 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 47/R/2007 sono soppresse le parole «all'interno».

Art. 8.

*Modifiche all'art. 11 del decreto
del Presidente della giunta regionale n. 47/R/2007*

1. Nell'alinea del comma 1 dell'art. 11 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 47/R/2007 prima della parola «doccia» è inserita la parola «box».

2. Nella lettera c) del comma 1 dell'art. 11 sono aggiunte in fondo le seguenti parole: «ad assetto orizzontale».

3. Nel comma 2 dell'art. 11 le parole «la cabina» sono sostituite con le parole «il box».

4. Il comma 3 dell'art. 11 è sostituito dal seguente:

«3. L'accesso al box doccia o all'antistante spogliatoio non può avvenire direttamente dal servizio igienico qualora sia l'unico presente nell'esercizio.».

5. Nel comma 4 dell'art. 11 le parole «la cabina» sono sostituite con le parole «il box».

6. Nel comma 5 dell'art. 11 sono infine aggiunte le seguenti parole: «con apposito pulsante di sgancio.».

Art. 9.

*Modifiche all'art. 12 del decreto
del Presidente della giunta regionale n. 47/R/2007*

1. Nel comma 1 dell'art. 12 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 47/R/2007:

a) le parole «della cabina» sono sostituite con le parole «del box»;

b) la cifra «0,6» è sostituita con la cifra «0,49».

2. Il comma 2 dell'art. 12 è abrogato.

3. Nel comma 3 dell'art. 12 le parole «alla cabina» sono sostituite dalle parole «al box».

Art. 10.

*Modifiche all'art. 13 del decreto
del Presidente della giunta regionale n. 47/R/2007*

1. Il comma 5 dell'art. 13 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 47/R/2007 è abrogato.

Art. 11.

*Modifiche all'art. 15 del decreto
del Presidente della giunta regionale n. 47/R/2007*

1. Nel comma 1 dell'art. 15 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 47/R/2007 le parole «di cui all'art. 13, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «con i requisiti di visibilità condizionata in attuazione del comma 2 dell'art. 101.».

Art. 12.

*Modifiche all'art. 16 del decreto
del Presidente della giunta regionale n. 47/R/2007*

1. Il comma 1 dell'art. 16 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 47/R/2007 è sostituito dal seguente:

«1. Le caratteristiche di aerazione di cui all'art. 3, comma 3 si applicano all'antibagno se utilizzato come spogliatoio.».

Art. 13.

*Modifiche all'art. 17 del decreto
del Presidente della giunta regionale n. 47/R/2007*

1. Nel comma 1 dell'art. 17 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 47/R/2007 dopo la parola «cabina» sono aggiunte le parole «o di uno spazio».

2. Dopo il comma 4 dell'art. 17 è inserito il seguente comma 4-bis:

«4-bis. In alternativa a quanto disposto dalla lettera a) del comma 4, il lavello può essere collocato, alternativamente:

a) in uno spazio esterno di pertinenza dell'esercizio;

b) in altro spazio interno all'esercizio ad esclusione delle cabine e degli spazi di attesa per la clientela.».

Art. 14.

*Modifiche all'art. 18 del decreto
del Presidente della giunta regionale n. 47/R/2007*

1. Il comma 1 dell'art. 18 è così sostituito:

«1. La superficie del ripostiglio è adeguata all'attività svolta nell'esercizio.».

Art. 15.

*Abrogazione dell'art. 19 del decreto
del Presidente della giunta regionale n. 47/R/2007*

1. L'art. 19 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 47/R/2007 è abrogato.

Art. 16.

*Modifiche all'art. 22 del decreto
del Presidente della giunta regionale n. 47/R/2007*

1. Il comma 1 dell'art. 22 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 47/R/2007 è così sostituito:

«1. Gli addetti possono cambiarsi in un locale apposito adibito a spogliatoio in uso anche alla clientela ovvero all'interno del ripostiglio o dell'antibagno a condizione che sia consentita la corretta collocazione degli armadietti di cui all'art. 21.»

2. Il comma 2 dell'art. 22 è abrogato.

Art. 17.

*Modifiche all'art. 43 del decreto
del Presidente della giunta regionale n. 47/R/2007*

1. Il comma 2 dell'art. 43 decreto del Presidente della giunta regionale n. 47/R/2007 è abrogato.

Art. 18.

*Modifiche all'art. 48 del decreto
del Presidente della giunta regionale n. 47/R/2007*

1. Nel numero 2) della lettera a) del comma 1 dell'art. 48 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 47/R/2007 le parole «alla lettera a)» sono sostituite dalle parole «al numero 1)».

Art. 19.

*Modifiche all'art. 49 del decreto
del Presidente della giunta regionale n. 47/R/2007*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 49 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 47/R/2007 è aggiunto il seguente comma 2-bis:

«2-bis. Non è richiesto il locale o spazio per la pulizia e la sterilizzazione quando:

a) l'esercizio utilizza esclusivamente attrezzatura che entra in contatto anche indiretto con la cute del richiedente sterilizzata e contenuta in confezioni singole e sigillate monouso;

b) la sterilizzazione è affidata a terzi esterni all'esercizio.»

Art. 20.

*Modifiche all'art. 53 del decreto
del Presidente della giunta regionale n. 47/R/2007*

1. Nella lettera a) del comma 1 dell'art. 53 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 47/R/2007 le parole «1,20 metri» sono sostituite dalle parole «un metro».

Art. 21.

*Modifiche all'art. 58 del decreto
del Presidente della giunta regionale n. 47/R/2007*

1. Nell'alinea del comma 1 dell'art. 58 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 47/R/2007 le parole «un fascicolo» sono sostituite dalla parola «fascicoli».

2. Nel numero 1) della lettera c) del comma 1 dell'art. 58 sono aggiunte infine le seguenti parole: «ovvero nel caso in cui vengono utilizzate le attrezzature con le caratteristiche di cui al comma 2-bis dell'art. 49, la descrizione delle attrezzature, dei dati identificativi della ditta produttrice o distributrice, della metodologia di sterilizzazione nonché delle modalità di identificazione e rintracciabilità di ogni singola attrezzatura.»

Art. 22.

*Modifiche all'art. 59 del decreto
del Presidente della giunta regionale n. 47/R/2007*

1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 59 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 47/R/2007 è sostituita dalla seguente:

«b) le operazioni di carico e scarico dei rifiuti secondo la normativa vigente.»

Art. 23.

*Modifiche all'art. 61 del decreto
del Presidente della giunta regionale n. 47/R/2007*

1. Nel comma 3 dell'art. 61 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 47/R/2007 la parola «chirurgica» è sostituita dalla parola «antisettica».

Art. 24.

*Modifiche all'art. 65 del decreto
del Presidente della giunta regionale n. 47/R/2007*

1. Nel comma 2 dell'art. 65 le parole «del presente comma» sono sostituite dalle parole «del comma 1».

Art. 25.

*Modifiche all'art. 67 del decreto
del Presidente della giunta regionale n. 47/R/2007*

1. Nel comma 1 dell'art. 67 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 47/R/2007:

a) nella lettera b) la parola «percentuale» è soppressa;

b) nella lettera c) la parola «anallergicità» è sostituita dalla parola «sterilità»;

c) la lettera d) è abrogata.

2. Dopo il comma 1 dell'art. 67 è aggiunto il seguente comma 1-bis:

«1-bis. I componenti dei pigmenti osservano la risoluzione del comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa AP(2003)2 del 19 giugno 2003 (resolution on tattoos and permanent make-up), nelle parti non disciplinate da normative dell'Unione europea o italiana attuativa.»

Art. 26.

*Modifiche all'art. 73 del decreto
del Presidente della giunta regionale n. 47/R/2007*

1. L'alinea del comma 1 dell'art. 73 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 47/R/2007 è così sostituita:

«1. Per i monili di primo inserimento da applicare immediatamente dopo la perforazione della cute, l'operatore utilizza esclusivamente monili o pre-orecchini di cui all'art. 72, acquistati in confezione singola monouso sulla quale sono indicati:»

2. Il comma 3 dell'art. 73 è così sostituito:

«3. Per i monili di primo inserimento da applicare immediatamente dopo la perforazione della cute con tecniche diverse da quelle di cui all'art. 72, l'operatore utilizza esclusivamente monili o pre-orecchini sterilizzati e confezionati ai sensi dell'art. 64 e del numero 1), della lettera c) del comma 1 dell'art. 58.»

Art. 27.

*Modifiche all'art. 83 del decreto
del Presidente della giunta regionale n. 47/R/2007*

1. Nel comma 3 dell'art. 83 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 47/R/2007 la cifra «VI» è sostituita dalla cifra «V».

Art. 28.

Inserimento del capo 01 nel titolo V del decreto del Presidente della giunta regionale n. 47/R/2007

1. All'inizio del titolo V del decreto del Presidente della giunta regionale n. 47/R/2007 è inserito il seguente capo 01:

«Capo 01 (Requisiti dei percorsi formativi).

Art. 84-bis (Requisiti dei percorsi formativi). — 1. Le qualifiche rilasciate dalla Regione ai sensi del presente regolamento rispettano gli eventuali standard definiti a livello nazionale ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'art. 142 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) da ultimo modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Le qualifiche rilasciate da altre regioni per l'esercizio delle attività di estetica o di tatuaggio e piercing sono riconosciute dalla Regione Toscana previa verifica della corrispondenza dei percorsi e dei contenuti formativi a quanto stabilito dal presente regolamento.

3. In difetto del riconoscimento ai sensi del comma 2, le competenze acquisite tramite percorsi formativi effettuati in altre regioni per l'esercizio delle attività di estetica o di tatuaggio e piercing costituiscono crediti formativi in ingresso secondo le modalità e procedure previste dalle disposizioni attuative della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro) da ultimo modificata dalla legge regionale 27 luglio 2007, n. 40».

Art. 29.

Sostituzione dell'art. 85 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 47/R/2007

1. L'art. 85 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 47/R/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 85 (Percorso formativo per estetista). — 1. La qualifica di estetista si acquisisce secondo le seguenti modalità:

a) superamento di un esame teorico-pratico, ai fini dell'acquisizione della qualifica professionale di base, a seguito della frequenza ad un corso di formazione biennale della durata di novecento ore annuali; lo standard minimo del percorso è specificato nell'allegato F;

b) per i soggetti già in possesso della qualifica professionale di cui alla lettera a) che intendono esercitare l'attività come lavoratore autonomo è necessario il superamento di un esame teorico-pratico, a seguito, alternativamente, dello svolgimento di:

1) percorso formativo di novecento ore, il cui standard minimo è specificato nell'allegato G;

2) attività lavorativa, in qualità di dipendente, della durata di un anno presso un esercizio di estetica.

2. La qualifica di estetista si acquisisce, altresì:

a) al termine di un periodo di apprendistato presso un esercizio di estetica della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria;

b) ai fini dell'esercizio dell'attività come lavoratore autonomo ovvero in forma imprenditoriale, mediante entrambe le seguenti condizioni:

1) la frequenza di un corso di formazione teorica della durata di trecento ore;

2) il superamento di un esame teorico - pratico che si effettua al termine di un anno lavorativo in qualità di dipendente a tempo pieno.

3. L'attività di lavoro di cui al numero 2) della lettera b) del comma 1 e al numero 2) della lettera b) del comma 2 può essere svolta come collaboratore familiare o socio presso un'impresa di estetista.

4. Per accedere al corso di cui al comma 1, lettera a) occorre, alternativamente:

a) aver conseguito il diploma di scuola secondaria di primo ciclo ed aver assolto l'obbligo di istruzione di cui all'art. 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge finanziaria 2007»);

b) conseguimento di licenza elementare, assolvimento dell'obbligo di istruzione ai sensi della normativa anteriore alla legge n. 296/2006 ed esperienza lavorativa triennale.

5. Ai fini dell'accesso al corso di cui al comma 1, lettera a), a coloro che hanno assolto l'obbligo di istruzione sono riconosciuti eventuali crediti formativi secondo le modalità e procedure previste dalle disposizioni attuative della legge regionale n. 32/2000».

Art. 30.

Modifiche all'art. 101 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 47/R/2007

1. Il comma 2 dell'art. 101 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 47/R/2007 è così sostituito:

«2. L'obbligo di applicazione del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici provati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento delle barriere architettoniche) non esonera dall'osservanza dei regolamenti edilizi comunali e di ogni disposizione attuativa della legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche), da ultimo modificata dalla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1, se più adeguati al superamento delle barriere architettoniche.»

Art. 31.

Modifiche all'art. 104 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 47/R/2007

1. Il comma 2 dell'art. 104 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 47/R/2007, è sostituito dal seguente:

«2. Coloro che esercitano attività di estetica alla data di entrata in vigore del regolamento si adeguano ai requisiti strutturali di cui agli articoli da 1 a 23 entro sessanta mesi, eccettuati il comma 2 dell'art. 3 e gli articoli 7 e 10 per i quali non sussiste obbligo di adeguamento se non nei casi previsti dal comma 2-bis.»

2. Dopo il comma 2 dell'art. 104 è inserito il seguente comma 2-bis:

«2-bis. È obbligatorio adeguarsi a quanto prescritto al comma 2 dell'art. 3 e agli articoli 7 e 10 in entrambi i seguenti casi:

a) ristrutturazione, come definita dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (norme per l'edilizia residenziale), da ultimo modificata dal decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 378, salvo diverse disposizioni dei regolamenti edilizi comunali;

b) cessione totale dell'esercizio per atto tra vivi».

Art. 32.

Termini di adeguamento

1. Coloro che già esercitano attività di tatuaggio e piercing si adeguano agli articoli da 43 a 53 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 47/R/2007 entro trenta mesi dall'entrata in vigore del presente atto regolamentare.

2. L'adeguamento di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 104 è differito di trenta mesi dall'entrata in vigore del presente atto regolamentare.

Art. 33.*Riapertura termine*

1. Il termine di cui al comma 2 dell'art. 102 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 47/R/2007 è riaperto per sessanta giorni dalla pubblicazione del presente atto regolamentare.

Art. 34.*Modifiche agli allegati D ed E al decreto del Presidente della giunta regionale n. 47/R/2007*

1. Il secondo periodo della lettera c) degli allegati D ed E al decreto del Presidente della giunta regionale n. 47/R/2007 è sostituito dal seguente: «l'operatore mi ha informato sui rischi impliciti legati a questa pratica, quali la possibile trasmissione di alcune malattie infettive come la sindrome da immunodeficienza acquisita (hiv-AIDS), epatite virale B e C.».

Art. 35.*Correzione di errore materiale nell'allegato G*

1. All'ultima riga dell'allegato G del decreto del Presidente della giunta regionale n. 47/R/2007 la cifra «7» è sostituita con la cifra «5».

Il presente Regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 6 agosto 2008

MARTINI

08R0484

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2008, n. 45/R.

Regolamento di attuazione della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 28 del 14 agosto 2008)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 42, comma 2, e 66, comma 3 dello statuto;

Vista la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro), che prevede l'emanazione di specifici regolamenti di attuazione della legge stessa, in particolare per quello che concerne l'osservatorio regionale dei contratti pubblici, le disposizioni in materia di tutela della sicurezza e della regolarità del lavoro, nonché le disposizioni concernenti forme e modalità di gestione comune delle procedure contrattuali;

Vista la preliminare decisione della giunta regionale 26 maggio 2008, n. 7 adottata previa acquisizione dei pareri del comitato tecnico della programmazione, delle competenti strutture regionali di cui all'art. 29 della legge regionale n. 44/2003, e trasmessa al presidente del consiglio regionale, ai fini dell'acquisizione del parere previsto dall'art. 42, comma 2, dello statuto regionale;

Visto che la prima commissione consiliare ha espresso parere favorevole con osservazioni nella seduta del 1° luglio 2008;

Dato atto dell'accoglimento delle osservazioni della commissione consiliare competente;

Acquisito il parere favorevole del consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 3 giugno 2008;

Vista la deliberazione della giunta regionale 4 agosto 2008, n. 654 che approva il «Regolamento di attuazione della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)»;

EMANA

IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CAPO II DELLA LEGGE REGIONALE N. 38/2007, IN MATERIA DI OSSERVATORIO REGIONALE SUI CONTRATTI PUBBLICI

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente titolo disciplina l'attività dell'osservatorio regionale sui contratti pubblici, istituito dall'art. 4 della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro), per lo svolgimento dei compiti di cui agli articoli 5 e 7 della stessa, dettando a tal fine le disposizioni di attuazione previste dall'art. 66, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 38/2007.

Capo II

SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Art. 2.

Caratteristiche del sistema informativo

1. L'osservatorio provvede ai compiti ad esso attribuiti dall'art. 5 e dall'art. 7 della legge regionale n. 38/2007 attraverso il proprio sistema informativo, nel rispetto altresì della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza del sistema regionale. Disciplina della «Rete telematica regionale toscana»).

2. In particolare, l'osservatorio provvede:

a) all'acquisizione, alla gestione ed alla diffusione dei dati e delle informazioni contenute nell'archivio di cui al capo III;

b) alla pubblicità, sulla pagina web dell'osservatorio, degli atti e delle informazioni, ai sensi delle disposizioni di cui al capo IV.

3. La trasmissione di informazioni, atti, e documenti, da parte delle stazioni appaltanti di cui all'art. 2 della legge regionale n. 38/2007 avviene esclusivamente in formato elettronico e per via telematica, secondo le specifiche tecniche definite dall'osservatorio, in collaborazione con la struttura regionale competente in materia di sistema informativo, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2.

4. L'osservatorio costituisce ed avvia il proprio sistema informativo, con le modalità previste dal presente regolamento, anche mediante forme specifiche di interconnessione con gli analoghi sistemi informativi degli enti e delle amministrazioni pubbliche titolari dei dati e delle informazioni, secondo quanto disposto dall'art. 11 della legge regionale n. 38/2007.

5. I dati raccolti attraverso il sistema informativo dell'osservatorio regionale restano nella disponibilità delle stazioni appaltanti titolari di essi, ai fini delle utilizzazioni interne delle stazioni appaltanti medesime.

Art. 3.*Semplificazione amministrativa*

1. L'osservatorio organizza e gestisce il sistema informativo garantendo la massima semplificazione amministrativa e procedurale, e in particolare, sollevando le stazioni appaltanti dai seguenti oneri:

- a) duplicazione, relativamente ad uno stesso contratto, dell'invio di informazioni già trasmesse all'osservatorio;
- b) trasmissione di dati e di informazioni comunque già in possesso dell'osservatorio medesimo o di altra struttura regionale;
- c) invio o trasmissione di dati e di informazioni acquisite dall'osservatorio sulla base delle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 38/2007.

Art. 4.*Concorso delle strutture regionali*

1. All'espletamento dei compiti attribuiti all'osservatorio, e, in particolare, ai fini di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), concorrono, secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 38/2007, tutte le strutture regionali, anche mediante l'interconnessione delle infrastrutture della rete telematica regionale, ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge stessa.

2. L'acquisizione dei dati e delle informazioni gestite dal sistema informativo dell'osservatorio è effettuata, in collaborazione con la struttura regionale competente, anche ai fini degli adempimenti statistici, nel rispetto del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400), e della legge regionale 2 settembre 1992, n. 43 (istituzione dell'ufficio di statistica della Regione Toscana).

Art. 5.*Disposizioni generali sul trattamento dei dati*

1. Il trattamento dei dati acquisiti mediante il sistema informativo dell'osservatorio avviene nel rispetto delle disposizioni stabilite dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali).

2. I dati personali di cui al comma 1 sono custoditi e controllati mediante idonee e preventive misure di sicurezza, nel rispetto degli obblighi di cui al titolo V, parte I, del decreto legislativo n. 196/2003 ed al disciplinare tecnico, allegato B), allo stesso decreto legislativo.

Capo III**ARCHIVIO REGIONALE DEI CONTRATTI PUBBLICI****Sezione I****DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 6.***Costituzione dell'archivio regionale dei contratti pubblici*

1. È costituito l'archivio regionale dei contratti pubblici, contenente l'insieme dei dati e delle informazioni acquisite dall'osservatorio per lo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti dagli articoli 5 e 7 della legge regionale n. 38/2007.

Art. 7.*Completezza dei dati e delle informazioni*

1. Fanno parte dell'archivio regionale dei contratti pubblici tutti i dati e le informazioni acquisite dall'osservatorio relativamente ai contratti pubblici per l'affidamento di lavori, servizi e forniture.

2. Dell'archivio regionale dei contratti pubblici fanno parte altresì:

- a) i dati e le informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), e relativa normativa di attuazione, all'acquisizione dei quali l'osservatorio provvede nello svolgimento dei compiti di cui all'art. 7 della legge regionale n. 38/2007;
- b) gli ulteriori dati e le informazioni trasmessi all'osservatorio ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge regionale n. 38/2007.

Art. 8.*Composizione dell'archivio*

1. Nell'ambito dell'archivio costituito ai sensi dell'art. 6, sono individuate le seguenti sezioni:

- a) sezione «Anagrafica»;
- b) sezione «Regolarità e sicurezza del lavoro»;
- c) sezione «Intero ciclo degli appalti».

Art. 9.*Modalità di acquisizione dei dati*

1. All'acquisizione dei dati e delle informazioni di cui agli allegati A, B e C al presente regolamento, l'osservatorio provvede attraverso il sistema informativo di cui all'art. 2, e nel rispetto di quanto disposto all'art. 3.

2. L'osservatorio, nei casi in cui sia prevista l'acquisizione diretta dei dati presso le stazioni appaltanti, predispone apposita modulistica, ispirata al criterio della massima semplicità, approvata con decreto del dirigente regionale responsabile della struttura dell'osservatorio.

Sezione II**SEZIONE «ANAGRAFICA»****Art. 10.***Modalità di acquisizione dei dati contenuti nella sezione «Anagrafica»*

1. La sezione «Anagrafica» contiene i dati e le informazioni elencate all'allegato A al presente regolamento, relativi all'anagrafica delle stazioni appaltanti e a quella delle imprese, nonché degli altri soggetti coinvolti nello svolgimento dell'appalto.

2. I dati e le informazioni sono acquisiti ed aggiornati tramite estrazione dalla sezione «Regolarità e sicurezza del lavoro» e da quella dell'«Intero ciclo dell'appalto», incrementati altresì con i dati e le informazioni acquisite tramite il sistema di rete di cui all'art. 11 della legge regionale n. 38/2007.

Sezione III**SEZIONE «REGOLARITÀ E SICUREZZA DEL LAVORO»****Art. 11.***Contenuto della sezione.*

1. La sezione «Regolarità e sicurezza del lavoro» contiene i dati e le informazioni di cui all'allegato B al presente regolamento.

2. I dati e le informazioni contenuti nell'allegato B sono trasmessi dalle stazioni appaltanti, se di importo superiore a euro 20.000, per i contratti di forniture e servizi, ed a euro 40.000, per quelli di lavori, relativamente:

- a) ai contratti di lavori pubblici;
- b) ai contratti di fornitura con posa in opera;

c) ai contratti di servizi per i quali sia previsto l'impiego diretto della manodopera, corrispondenti:

c.1) alle categorie: 1, 10, 12, 14, e 16 dell'allegato II A al decreto legislativo n. 163/2006;

c.2) alle categorie 17, 20, 23, 25, 26 e 27, dell'allegato II B al decreto legislativo n. 163/2006.

Art. 12.

Modalità di acquisizione dei dati contenuti nella sezione «Regolarità e sicurezza del lavoro»

1. L'osservatorio provvede all'acquisizione ed all'aggiornamento dei dati e delle informazioni contenute nella sezione «Regolarità e sicurezza del lavoro», attraverso le comunicazioni inviate dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'art. 11, incrementate da quelle acquisite dall'osservatorio in attuazione delle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 38/2007.

Art. 13.

Termini per la trasmissione dei dati e delle informazioni

1. Le stazioni appaltanti provvedono alla trasmissione dei dati e delle informazioni contenute nella sezione «Regolarità e sicurezza del lavoro»:

a) entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto, per quelli di cui all'allegato B, comma 1, lettere da a) a m);

b) entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento al quale l'informazione si riferisce, per i dati di cui all'allegato B, comma 1, lettere da n) a r).

2. Relativamente ai contratti di cui all'art. 11 sono trasmesse in ogni caso, con preavviso di almeno due giorni, le informazioni relative all'effettivo inizio ed alla presumibile durata dei lavori, nonché all'esatta ubicazione del cantiere o del diverso luogo di esecuzione del contratto.

3. In caso di lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 147 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (regolamento generale di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109), ove non sia possibile provvedere alla trasmissione delle informazioni di cui al comma 2 con il preavviso ivi previsto, se l'intervento prevede una durata superiore ai due giorni, le informazioni medesime sono trasmesse non oltre il giorno successivo a quello di inizio dei lavori.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche ai contratti di importo inferiore a quelli di cui all'art. 11.

Sezione IV

SEZIONE DELL'«INTERO CICLO DEGLI APPALTI»

Art. 14.

Contenuto della sezione

1. La sezione «Intero ciclo degli appalti» contiene i dati e le informazioni elencati nell'allegato C al presente regolamento, inerenti ai contratti pubblici oggetto delle disposizioni di cui al capo II della legge regionale n. 38/2007, relativamente all'intero ciclo dell'appalto, dalla programmazione alla progettazione, all'affidamento, nonché alla stipulazione ed all'esecuzione del contratto.

2. Non sono compresi tra i dati e le informazioni di cui al comma 1 quelli relativi ai contratti di importo uguale o inferiore ad euro 150.000, ed ai contratti esclusi di cui agli articoli 19, 20 e 22 del decreto legislativo n. 163/2006, fatte salve le comunicazioni richieste ai fini di cui all'art. 11.

Art. 15.

Modalità di acquisizione dei dati contenuti nella sezione «Intero ciclo degli appalti»

1. L'osservatorio provvede, nel rispetto di quanto previsto all'art. 3, all'acquisizione ed all'aggiornamento dei dati e delle informazioni contenute nella sezione «Intero ciclo degli appalti» attraverso:

a) i dati e le informazioni di cui all'art. 14, trasmessi dalle stazioni appaltanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge regionale n. 38/2007;

b) le comunicazioni acquisite dall'osservatorio in attuazione delle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 38/2007;

c) le comunicazioni comunque acquisite dall'osservatorio nello svolgimento delle funzioni di cui all'art. 7 della legge regionale n. 38/2007, e con le modalità definite ai sensi dell'art. 7, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163/2006.

Art. 16.

Termini per la trasmissione dei dati e delle informazioni

1. Le stazioni appaltanti provvedono alla trasmissione dei dati e delle informazioni di cui all'allegato C entro i termini di cui all'art. 7, comma 8, del decreto legislativo n. 163/2006, ove da questo previsti, e in mancanza entro il termine massimo di sessanta giorni dal verificarsi dell'evento oggetto di comunicazione.

Capo IV

DISPOSIZIONI SULLA TRASMISSIONE E SULLA PUBBLICAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI

Art. 17.

Oggetto delle pubblicazioni

1. L'osservatorio provvede, contestualmente alla trasmissione da parte delle stazioni appaltanti, alla pubblicazione sulla propria pagina web, degli atti e delle informazioni di cui all'art. 10 della legge regionale n. 38/2007, nonché dell'avviso pubblico di cui all'art. 3, comma 4, della legge stessa.

Art. 18.

Modalità di trasmissione

1. Gli atti e le informazioni soggetti a pubblicazione ai sensi dell'art. 17 sono trasmessi dalle stazioni appaltanti all'osservatorio, che provvede, tramite il sistema informativo di cui al capo II, all'acquisizione e alla contestuale pubblicazione sulla propria pagina web.

2. I programmi triennali e gli elenchi annuali dei lavori pubblici sono pubblicati sulla base degli schemi tipo di cui all'art. 128, comma 11, del decreto legislativo n. 163/2006.

3. Fatto salvo quanto previsto all'art. 29, comma 3, della legge regionale n. 38/2007, i programmi annuali per forniture e servizi sono pubblicati sulla base degli schemi tipo definiti dall'osservatorio ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera b), della stessa legge.

Art. 19.

Esclusione dalla comunicazione

1. Per gli accordi quadro conclusi in conformità con l'art. 59 del decreto legislativo n. 163/2006, le stazioni appaltanti, secondo quanto disposto altresì dall'art. 65, comma 2, dello stesso decreto legislativo, sono esentate dalla trasmissione all'osservatorio di un avviso in merito ai risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo.

Art. 20.

Termini per la trasmissione dei dati e delle informazioni

1. Gli atti e le informazioni di cui all'art. 10, comma 3, della legge regionale n. 38/2007 sono inviati dalle stazioni appaltanti all'osservatorio, per la pubblicazione ai sensi dell'art. 17:

a) entro venti giorni dall'approvazione, per il programma triennale dei lavori pubblici e per i relativi aggiornamenti, nonché per il programma annuale di forniture e di servizi;

b) entro il termine di quarantotto giorni dalla data di aggiudicazione del contratto o dalla conclusione dell'accordo quadro, o dall'esito della procedura di affidamento di servizi di progettazione o di direzione lavori, nonché di quello della procedura negoziata, per il relativo avviso;

c) entro venti giorni dall'approvazione del programma triennale dei lavori pubblici di cui alla lettera a), per gli avvisi relativi alle proposte di finanza di progetto.

Capo V

DISPOSIZIONI SULL'ACCESSO AI DATI

Art. 21.

Accesso ai dati

1. L'osservatorio regionale garantisce, con le modalità previste all'art. 22, l'accesso, tramite il sistema informativo di cui al capo II, ai dati ed alle informazioni di cui all'art. 5, comma 3, della legge regionale n. 38/2007, e alle relative elaborazioni, nel rispetto di quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e dalle altre disposizioni di legge, statali e regionali, in materia.

Art. 22.

Modalità dell'accesso

1. L'accesso è garantito a tutti i soggetti privati, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

2. Sono compresi tra i soggetti di cui al comma 1 quelli portatori, sia direttamente che indirettamente, di interessi pubblici o collettivi.

3. L'accesso anche in via informatica è garantito:

a) alle stazioni appaltanti;

b) agli enti ed agli organi pubblici competenti all'effettuazione dei controlli di cui al capo III della legge regionale n. 38/2007, nonché a quelli legittimati ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 38/2007, con riferimento ai dati e alle informazioni contenute nella sezione «Anagrafica» ed ai dati e alle informazioni contenute nella sezione «Regolarità e sicurezza del lavoro»;

c) ai soggetti di cui al comma 2.

4. Fermo restando quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo n. 163/2006, l'accesso ai dati contenuti nella sezione «Intero ciclo dell'appalto» è generalizzato.

5. L'accesso ai dati del Sistema informativo regionale da parte dei soggetti di cui al presente articolo avviene sulla base di un sistema di autorizzazione e autenticazione gestito mediante apposita procedura del sistema informativo. Per i dati di cui al comma 4, l'accesso avviene in base a una procedura di mera autenticazione.

Art. 23.

Ulteriori funzionalità operative del sistema informativo

1. L'osservatorio garantisce l'accesso generalizzato ai dati statistici, anche mediante apposite procedure informatiche che consentano all'utenza elaborazioni dinamiche su macrodati.

2. L'osservatorio evade le richieste di estrazione ed elaborazione dei dati ad esso inoltrate da parte di istituti ed altri soggetti interessati, limitatamente ai campi strettamente necessari per motivi di studio o ricerca, e nel rispetto delle disposizioni relative al trattamento dei dati per scopi statistici e di ricerca scientifica.

Capo VI

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'OSSERVATORIO

Sezione I

COMITATO DI INDIRIZZO

Art. 24.

Composizione del comitato di indirizzo

1. Il comitato di indirizzo dell'osservatorio previsto dall'art. 6 della legge regionale n. 38/2007 è presieduto dal dirigente responsabile dell'osservatorio, ed è composto da:

a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di sicurezza del lavoro;

b) un rappresentante delle aziende sanitarie della Toscana;

c) un rappresentante dei comuni della Toscana;

d) un rappresentante delle province della Toscana;

e) un rappresentante delle comunità montane della Toscana;

f) un rappresentante del sistema camerale toscano;

g) un rappresentante delle associazioni imprenditoriali;

h) un rappresentante delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello regionale;

i) un rappresentante degli ordini professionali.

2. Il componente di cui al comma 1, lettera b), è designato dal direttore della direzione generale competente.

3. I rappresentanti di cui al comma 1, lettere c), d), ed e), sono designati dal consiglio delle autonomie locali.

4. Il rappresentante di cui alla lettera f) è designato dall'unione regionale delle camere di commercio della Toscana.

5. I rappresentanti di cui alle lettere g) e h) sono designati dai soggetti economici e sociali che partecipano alle attività di concertazione e confronto ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (norme in materia di programmazione regionale).

6. Il rappresentante di cui alla lettera i) è designato dal comitato unitario delle professioni.

7. Sulla base di apposite intese tra il presidente della giunta regionale e le relative amministrazioni, possono far parte del comitato di indirizzo:

a) un rappresentante della prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze;

b) un rappresentante del Ministero del lavoro, salute e politiche sociali;

c) un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

d) un rappresentante dell'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS);

e) un rappresentante delle casse edili;

f) un rappresentante dell'Istituto superiore prevenzione e sicurezza sul lavoro (ISPESL).

8. Il comitato di indirizzo è nominato con decreto del presidente della giunta regionale, e dura in carica per cinque anni.

Art. 25.

Presidente

1. Il presidente convoca le riunioni del comitato di indirizzo, fissandone l'ordine del giorno.

2. Il presidente sovrintende e coordina i lavori, presiede ai compiti di direzione e conduzione delle riunioni del comitato, provvedendo a proporre le conseguenti determinazioni, e dichiarando l'esito delle eventuali votazioni.

3. Il presidente, in relazione all'ordine del giorno, ha facoltà di invitare alle sedute del comitato esperti ed altri soggetti competenti per materia, ai quali non è riconosciuto diritto di voto.

Art. 26.

Funzionamento del comitato

1. Il comitato svolge i compiti previsti dall'art. 6 della legge regionale n. 38/2007 con le modalità determinate nel regolamento interno approvato dal comitato stesso all'atto del suo insediamento.

2. Le sedute del comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti alla seduta, e in caso di parità nella votazione prevale il voto del presidente.

3. La partecipazione alle sedute dell'organo può essere delegata, dal singolo membro, ad altro soggetto, in relazione all'argomento oggetto della seduta di cui si tratti.

Art. 27.

Organizzazione dei lavori del comitato

1. Al fine di conseguire una migliore funzionalità nell'organizzazione dei lavori, il comitato, ferma restando la struttura unitaria dell'organismo, può deliberare la costituzione di appositi sottogruppi, cui affidare l'approfondimento di specifici ambiti di competenza. Alle riunioni dei sottogruppi possono essere invitati altri soggetti esperti del settore.

Art. 28.

Attività segretariali e di supporto

1. Le funzioni di segreteria del comitato e di supporto alle attività dello stesso sono assicurate dall'osservatorio.

Sezione II

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELL'OSSERVATORIO

Art. 29.

Gruppi di lavoro

1. L'osservatorio provvede ai compiti ad esso attribuiti anche attraverso la costituzione di appositi gruppi di lavoro interdirezionali, composti dalle strutture regionali sia tecniche che amministrative competenti, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 38/2007.

2. Ai gruppi di lavoro di cui al comma 1, anche in attuazione dell'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 38/2007 possono prendere parte, in via stabile o occasionale, senza oneri per la Regione, tecnici o esperti indicati anche dai soggetti facenti parte del comitato di indirizzo di cui all'art. 24.

Art. 30.

Cabina di regia

1. A supporto dell'organizzazione dell'attività dell'osservatorio e dei gruppi di lavoro di cui all'art. 29, è costituita una cabina di regia di cui fanno parte, oltre al dirigente responsabile dell'osservatorio, con compiti di coordinamento, i dirigenti delle competenti strutture regionali, o funzionari da essi delegati.

2. Alle sedute della cabina di regia possono essere invitati, in relazione allo specifico ordine del giorno, i coordinatori dei gruppi di lavoro, nonché i tecnici o esperti di cui all'art. 29, comma 2.

Capo VII

NORME IN MATERIA DI PREZZARIO REGIONALE

Sezione I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 31.

Prezzario regionale

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 3, della legge regionale n. 38/2007, l'osservatorio elabora un prezzario regionale, sulla base delle disposizioni di cui al presente capo.

Art. 32.

Finalità del prezzario

1. Il prezzario regionale è elaborato al fine di garantire, da parte delle stazioni appaltanti, nella elaborazione dei capitolati di appalto e nella definizione degli importi a base di gara, l'uniformità dei prezzi e l'adeguatezza ai valori medi di mercato, da valutarsi in rapporto alle prestazioni oggetto del contratto.

Sezione II

PROCEDIMENTO PER LA FORMAZIONE, VALIDAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PREZZARIO REGIONALE

Art. 33.

Modalità per la formazione e la validazione del prezzario

1. L'osservatorio provvede alla formazione, alla validazione ed all'aggiornamento del prezzario regionale, anche avvalendosi dei sottogruppi di cui all'art. 27 ovvero dei gruppi di lavoro di cui all'art. 29, con compiti consultivi e di supporto per l'elaborazione e per la validazione del prezzario regionale, nonché per l'approfondimento specifico di tutte le problematiche ad esso connesse.

2. Per la formazione del prezzario l'osservatorio può altresì promuovere la stipulazione, senza oneri per la Regione, di apposite convenzioni con uno o più soggetti esperti nei settori di riferimento.

3. Alla validazione del prezzario provvede l'osservatorio, che lo trasmette alla giunta regionale, per la relativa approvazione.

Art. 34.

Aggiornamento del prezzario

1. L'osservatorio provvede all'aggiornamento annuale del prezzario regionale, con particolare riferimento alle voci di elenco di cui all'art. 133, comma 8, primo periodo, del decreto legislativo n. 163/2006.

2. Il prezzario regionale cessa di avere validità il 31 dicembre di ogni anno. Esso può essere transitoriamente utilizzato fino al 30 giugno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.

Sezione III

CRITERI PER LA FORMAZIONE E L'APPLICAZIONE DEL PREZZARIO REGIONALE DEI LAVORI

Art. 35.

Struttura del prezzario regionale dei lavori

1. Il prezzario regionale dei lavori si articola in sezioni, che tengono conto, tra l'altro:

- a) dei prezzi delle componenti elementari;
- b) dei prezzi delle opere compiute e delle lavorazioni;

- c) dei costi della manodopera di cui all'art. 36;
- d) dei costi della sicurezza di cui al punto 4 dell'allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- e) dei costi inerenti agli oneri socio-ambientali.

Art. 36.

Costi della manodopera

1. Il prezzario regionale dei lavori pubblici evidenzia i costi unitari utili al calcolo dell'incidenza del costo della manodopera, secondo quanto disposto dall'art. 12, comma 5, della legge regionale n. 38/2007, sulla base delle tabelle del Ministero del lavoro, salute e politiche sociali previste dall'art. 86, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 163/2006 o, in mancanza di queste, dai contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative e dagli accordi integrativi territoriali.

Art. 37.

Parametri di riferimento

1. Le voci del prezzario regionale fanno riferimento a condizioni ambientali e operative ordinariamente ricorrenti.

2. Qualora si versi in situazioni ambientali e operative diverse da quelle di cui al comma 1, risultanti dal progetto dell'opera o dei lavori di cui si tratti, il corrispondente adeguamento dei prezzi può essere effettuato mediante l'applicazione, globale o alle singole voci, di coefficienti correttivi variabili.

*Sezione IV*CRITERI PER LA FORMAZIONE E L'APPLICAZIONE DEL
PREZZARIO REGIONALE DELLE FORNITURE

Art. 38.

Contenuti del prezzario delle forniture

1. L'osservatorio elabora il prezzario regionale delle forniture mediante:

- a) l'individuazione preliminare delle tipologie di prevalente interesse delle stazioni appaltanti che operano sul territorio regionale;
- b) la definizione di un sistema di codifica;
- c) la rilevazione e l'analisi dei prezzi di mercato;
- d) la definizione dei costi unitari dei prodotti oggetto delle forniture.

Art. 39.

Costi della sicurezza

1. Nell'ambito dei costi delle forniture con posa in opera, installazione o montaggio individuati ai sensi dell'art. 38, il prezzario regionale evidenzia i costi relativi alla sicurezza, di cui all'art. 26, comma 5, del decreto legislativo n. 81/2008.

*Sezione V*CRITERI PER LA FORMAZIONE E L'APPLICAZIONE
DEL PREZZARIO REGIONALE DEI SERVIZI

Art. 40.

Contenuti del prezzario dei servizi

1. L'osservatorio elabora il prezzario regionale dei servizi mediante:

- a) l'individuazione delle maggiori tipologie di servizi di interesse delle stazioni appaltanti che operano sul territorio regionale;

b) la rilevazione e l'analisi dei prezzi di mercato, anche per moduli standardizzati;

- c) la definizione di costi unitari dei servizi individuati.

Art. 41.

Costi della mano d'opera e della sicurezza

1. Il prezzario regionale dei servizi evidenzia i costi della mano d'opera, secondo quanto disposto dall'art. 12, comma 5, della legge regionale n. 38/2007.

2. Il prezzario evidenzia altresì i costi relativi alla sicurezza di cui all'art. 39.

TITOLO II

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 22 E 23
DELLA LEGGE REGIONALE N. 38/2007, IN MATERIA DI
SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL LAVORO NEI CANTIERI*Capo I*

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTOR DI CANTIERE

Art. 42.

Requisiti professionali del tutor di cantiere

1. Per l'esercizio delle funzioni di tutor di cantiere è richiesto il possesso di almeno uno dei requisiti previsti dagli articoli 32 e 98 del decreto legislativo n. 81/2008.

2. Oltre ai requisiti professionali di cui al comma 1, è richiesto che il tutor abbia svolto una esperienza lavorativa certificata, di durata non inferiore ad un anno, come coordinatore per l'esecuzione dei lavori, o come responsabile del servizio di prevenzione e protezione nel macro settore di attività ATECO 3, ovvero come addetto al servizio di prevenzione e protezione nel macro settore di attività ATECO 3 o come addetto allo svolgimento di compiti specifici di sicurezza nel settore delle costruzioni.

3. In ogni caso le capacità e i requisiti professionali del tutor di cantiere devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

Art. 43.

Compiti del tutor di cantiere

1. Il tutor di cantiere contribuisce a promuovere il rispetto e l'applicazione puntuale, nei cantieri in cui si svolgono i lavori, di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro e in particolare delle disposizioni del decreto legislativo n. 81/2008 a garanzia dell'adempimento degli obblighi relativi alla informazione, formazione e addestramento.

2. In particolare il tutor di cantiere:

a) rileva gli eventuali bisogni formativi in materia di sicurezza effettuando appositi sopralluoghi nei cantieri e, se ravvisa carenze formative o di addestramento, comunica in forma scritta al datore di lavoro la proposta di iniziative formative monitorandone gli esiti;

b) partecipa alle riunioni di coordinamento indette, ai fini dell'espletamento delle azioni di cui all'art. 92, comma 1, lettere a) e c) del decreto legislativo n. 81/2008, dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori;

c) partecipa agli incontri previsti dall'art. 23, comma 2, della legge regionale n. 38/2007;

d) propone, ove ne ravvisi l'opportunità, specifiche attività formative sulla base delle esigenze segnalate dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

3. La comunicazione di cui al comma 2, lettera a), è trasmessa per conoscenza:

- a) al coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- b) al responsabile dei lavori;

c) al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

d) alle rappresentanze sindacali unitarie dei lavoratori.

4. Se il tutor durante i sopralluoghi in cantiere ravvisa comportamenti o situazioni da cui possa derivare pericolo grave e imminente lo segnala al direttore dei lavori, al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e al datore di lavoro dell'impresa esecutrice o suo delegato, e in mancanza del direttore dei lavori o del coordinatore per l'esecuzione, impartisce ai lavoratori interessati le istruzioni finalizzate all'immediata prevenzione di eventuali incidenti. Se i comportamenti o le situazioni di pericolo perdurano il tutor deve segnalarli all'Azienda USL competente.

5. Il tutor non può svolgere l'attività formativa nei cantieri presso cui opera.

6. Il tutor collabora con il direttore dei lavori e con il coordinatore per l'esecuzione dei lavori alla raccolta e alla conservazione delle informazioni di cui all'art. 23, comma 1, della legge regionale n. 38/2007.

Art. 44.

Poteri del tutor di cantiere

1. Per l'effettuazione dei compiti ad esso attribuiti ai sensi dell'art. 43 il tutor ha libero accesso a tutte le aree di cantiere e alle relative lavorazioni.

2. Il tutor ha altresì facoltà di accesso alla documentazione di cantiere inerente la sicurezza, con particolare riferimento a quella di cui all'art. 23, comma 1, della legge regionale n. 38/2007.

Art. 45.

Varianti in corso d'opera

1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche al caso di affidamenti di lavori di importo inferiore a euro 5.000.000, che abbiano superato l'importo medesimo a seguito di varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 132 del decreto legislativo n. 163/2006, qualora siano introdotte lavorazioni o cambiamenti nell'organizzazione del lavoro per le quali è necessaria apposita informazione, formazione e addestramento. Si applicano inoltre qualora le varianti determinino un aumento del valore complessivo del contratto superiore al dieci per cento, sempre che non sia già stato realizzato l'ottanta per cento dei lavori.

Art. 46.

Linee guida regionali

1. Le linee guida per le stazioni appaltanti e i capitolati relativi a specifiche tipologie di appalti approvati dalla giunta regionale, di cui all'art. 30 della legge regionale n. 38/2007, evidenziano l'obbligo dell'appaltatore di attuare le misure formative e informative di cui all'art. 23, commi 4 e 6, della legge regionale n. 38/2007 e l'obbligo delle imprese appaltatrici di garantire l'attuazione puntuale delle iniziative formative proposte dal tutor ai sensi del presente titolo.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REGOLARITÀ DEL LAVORO

Art. 47.

Sistemi di rilevazione delle presenze

1. Le imprese affidatarie si dotano di sistemi di rilevazione delle presenze di tutti i lavoratori che eseguono, a qualsiasi titolo, lavori nei cantieri e negli altri luoghi di lavoro in cui viene prestato il servizio.

2. L'osservatorio nell'ambito dei compiti di cui all'art. 9, comma 1, della legge regionale n. 38/2007 elabora linee guida per la valutazione dell'efficacia dei sistemi di rilevazione delle presenze anche sulla base delle esperienze effettuate, nel rispetto comunque della normativa statale vigente.

3. Fino all'emanazione delle linee guida di cui al comma 2 le imprese affidatarie utilizzano i sistemi di rilevazione previsti dalla vigente normativa statale.

Art. 48.

Regolarità dei rapporti di lavoro

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 23, comma 3, e dall'art. 23-bis della legge regionale n. 38/2007, inserito dalla legge regionale 29 febbraio 2008, n. 13, le imprese affidatarie sono tenute a dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro intercorrenti con i lavoratori mediante il libro unico del lavoro, o la comunicazione preventiva di assunzione o il contratto di lavoro individuale, anche valendosi delle prestazioni dei professionisti abilitati ai sensi della legge 11 gennaio 1979, n. 12 (norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro), o dei servizi o i centri di assistenza delle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, ai sensi della legge n. 12/1979 medesima.

2. Le imprese affidatarie che si avvalgono di lavoratori con contratto di somministrazione sono tenute a dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro intercorrenti con i lavoratori stessi mediante il contratto di lavoro individuale, anche valendosi delle prestazioni dei soggetti di cui al comma 1, o di quelle del responsabile dell'agenzia di somministrazione del lavoro.

3. Fino al 31 dicembre 2008 la regolarità dei rapporti di lavoro può essere dimostrata anche mediante il libro di paga.

Art. 49.

Accertamento della regolarità dei rapporti di lavoro

1. Le stazioni appaltanti accertano l'esistenza e il costante aggiornamento della documentazione di cui all'art. 48, anche attraverso l'attività svolta dal tutor di cantiere ai sensi dell'art. 43, comma 6.

TITOLO III

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CAPO VI, SEZIONE I, DELLA LEGGE REGIONALE N. 38/2007, IN MATERIA DI APPALTI DI INTERESSE GENERALE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 50.

Ambito di applicazione

1. Costituiscono appalti di interesse generale quelli che corrispondono almeno ad una delle seguenti finalità:

- a) contenimento o razionalizzazione della spesa;
- b) semplificazione e facilitazione dell'accesso delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2, lettera a), a forniture e servizi innovativi o a forniture e servizi di interesse comune, soprattutto per gli enti di piccola dimensione;
- c) acquisti di beni e servizi per i quali, a seguito di intesa tra amministrazioni aggiudicatrici, sussista un interesse alla effettuazione di un'unica procedura di gara.

2. La Regione aggiudica gli appalti di interesse generale:

- a) per conto esclusivo degli enti locali, degli enti dipendenti dalla Regione e degli altri enti di cui all'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge finanziaria 2007»);
- b) congiuntamente, delle amministrazioni di cui alla lettera a) e della Regione medesima.

3) Con deliberazione della giunta regionale, adottata d'intesa con le amministrazioni interessate, sono individuate le categorie di forniture e di servizi di interesse generale rispetto ai quali la Regione assume le funzioni di cui al comma 2.

Art. 51.

Programmazione degli appalti di interesse generale

1. Gli appalti di interesse generale soggetti alle disposizioni del presente titolo sono individuati in apposita sezione del programma annuale dei contratti di cui all'art. 51 della legge regionale n. 38/2007.

2. La Regione effettua la programmazione degli appalti di interesse generale in coerenza, ove necessario, con gli altri atti di programmazione regionale e locale.

Capo II

DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Art. 52.

Procedura unica di gara

1. In caso di appalto di interesse generale, la Regione provvede all'effettuazione di un'unica procedura di gara, previa la stipulazione, nei casi di cui all'art. 54, di apposita convenzione con le amministrazioni interessate.

Art. 53.

Ricognizione del fabbisogno

1. La Regione, in considerazione dell'oggetto dell'appalto, può procedere, preliminarmente all'avvio della procedura di gara, alla ricognizione del fabbisogno delle amministrazioni interessate, anche mediante predisposizione di una apposita procedura informatica.

Capo III

DISCIPLINA DELLA CONVENZIONE E DELLE FASI
CONTRATTUALI SUCCESSIVE ALLA GARA

Sezione I

CONVENZIONE

Art. 54.

Convenzione con le amministrazioni interessate

1. La Regione procede alla stipulazione di apposita convenzione con le amministrazioni interessate qualora:

a) l'appalto sia di interesse esclusivo delle amministrazioni interessate, secondo quanto previsto dall'art. 50, comma 2, lettera a);

b) l'appalto trovi copertura in finanziamenti gestiti dalla Regione, e di cui le amministrazioni interessate siano destinatarie ai fini della realizzazione dell'appalto medesimo;

c) vi sia l'esigenza, nei contratti di finanziamento di cui all'art. 63, di consentire ai soggetti partecipanti alla gara di valutare l'affidabilità finanziaria delle amministrazioni interessate;

d) siano da prevedere e disciplinare specifici obblighi posti a carico delle amministrazioni interessate.

Art. 55.

Oggetto della convenzione

1. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 54 indicano:

a) l'oggetto dell'appalto e i suoi elementi necessari;

b) la parte destinata alle amministrazioni firmatarie della convenzione, ed il relativo importo, nonché, per i contratti di finanziamento, gli elementi previsti all'art. 63, comma 1;

c) gli obblighi e le responsabilità derivanti, a carico di tutte le amministrazioni firmatarie della convenzione, dalla corretta attuazione di essa, nonché, nei casi di cui all'art. 54, comma 1, lettera b), l'importo del finanziamento, i tempi, e le modalità di erogazione;

d) le modalità per il rimborso, da parte delle amministrazioni per conto delle quali viene svolta la procedura, delle spese sostenute dalla Regione per l'effettuazione della stessa;

e) le modalità per l'adesione di ulteriori amministrazioni all'appalto;

f) gli eventuali ulteriori elementi previsti in relazione alla natura dello specifico appalto di cui si tratta.

Sezione II

DISPOSIZIONI SULL'ADESIONE

Art. 56.

Stipulazione del contratto generale

1. A seguito dell'aggiudicazione della gara la Regione procede alla stipulazione con l'aggiudicatario di un contratto generale, che contiene l'obbligo espresso, a carico dell'aggiudicatario medesimo, di consentire l'adesione a tutte le amministrazioni di cui all'art. 50, o, nei casi di cui all'art. 54, alle sole amministrazioni sottoscrittrici della convenzione di cui al medesimo articolo.

2. Il contratto generale contiene altresì l'obbligo dell'aggiudicatario di costituire, a favore delle amministrazioni che non abbiano preliminarmente stipulato la convenzione di cui all'art. 54, e prima dell'adesione delle stesse alla convenzione, la cauzione definitiva per il relativo importo contrattuale.

Art. 57.

Modalità di adesione al contratto generale

1. Successivamente alla stipulazione del contratto generale di cui all'art. 56, le amministrazioni possono aderirvi mediante:

a) la stipulazione di apposito contratto con l'aggiudicatario;

b) la sottoscrizione di uno specifico atto di adesione, mediante l'utilizzo di un'apposita procedura telematica.

2. Le amministrazioni aderiscono al contratto ai sensi del comma 1 con le modalità indicate nella documentazione di gara, specificando in particolare, al momento dell'adesione, l'importo e l'oggetto del contratto al quale intendano aderire.

3. L'adesione al contratto è subordinata alla verifica, da parte della Regione:

a) della capienza economica del contratto di cui all'art. 56;

b) dell'adempimento, da parte delle amministrazioni aderenti, degli eventuali obblighi previsti in convenzione a loro carico;

c) dell'adempimento, da parte dell'aggiudicatario, degli obblighi previsti a suo carico dal contratto generale;

d) della costituzione, da parte del soggetto aggiudicatario del contratto, della cauzione definitiva di cui all'art. 58, nonché delle ulteriori garanzie eventualmente previste.

4. In caso di esito negativo delle verifiche di cui al comma 3, la Regione non autorizza l'adesione al contratto.

Art. 58.

Cauzione

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 63, la cauzione definitiva di cui all'art. 113 del decreto legislativo n. 163/2006 è costituita con le modalità di seguito indicate:

a) per gli appalti di cui all'art. 50, comma 2, lettera a), l'aggiudicatario provvede, preliminarmente alla stipulazione del contratto generale con la Regione di cui all'art. 56, alla costituzione della cauzione definitiva a favore delle amministrazioni che abbiano stipulato la convenzione disciplinata dall'art. 54, con riferimento al singolo importo contrattuale;

b) per gli appalti di cui all'art. 50, comma 2, lettera b), l'aggiudicatario provvede alla costituzione della cauzione definitiva a garanzia delle prestazioni da rendere alla Regione medesima, prima della stipulazione del contratto generale, obbligandosi al contempo a costituire altresì, prima dell'adesione ad esso, la cauzione a favore delle altre amministrazioni, per il relativo importo contrattuale.

Sezione III

DISPOSIZIONI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO

Art. 59.

Gestione del rapporto contrattuale

1. Alla gestione e all'esecuzione del contratto di appalto provvedono, per le rispettive competenze, le singole amministrazioni aderenti al contratto ai sensi dell'art. 57.

Art. 60.

Procedimento

1. La Regione nomina per ogni appalto di interesse generale un responsabile unico del procedimento.

2. Le amministrazioni di cui all'art. 50, comma 2, nominano, prima della stipula della convenzione di cui all'art. 54 o, in mancanza di essa, prima dell'adesione al contratto, un responsabile unico del procedimento e, dopo l'adesione, un direttore dell'esecuzione, ove previsto dalle norme vigenti in materia.

3. Il responsabile unico del procedimento di cui al comma 2, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, assume i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione della prestazione e nella fase di collaudo e verifica di conformità delle prestazioni, fornendo al responsabile unico del procedimento nominato dalla Regione dati, informazioni e documentazione rilevanti per il monitoraggio dell'esecuzione del contratto da parte della Regione e per gli adempimenti di cui al comma 4.

4. Il responsabile unico del procedimento nominato dalla Regione comunica all'osservatorio regionale sui contratti pubblici i dati relativi al procedimento contrattuale sulla base anche delle informazioni fornite dalle amministrazioni aderenti.

Art. 61.

Inadempimento del contratto

1. L'amministrazione interessata, in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del soggetto aggiudicatario, provvede autonomamente all'applicazione delle penali e, ove ne ricorrano i presupposti, alla risoluzione del contratto per la parte di competenza, assumendo altresì ogni ulteriore iniziativa che ritenga necessaria.

2. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 hanno effetto esclusivamente nei confronti dell'amministrazione che li ha adottati.

3. Le amministrazioni comunicano alla Regione i provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo, anche ai fini di eventuali provvedimenti ulteriori di competenza regionale.

Art. 62.

Monitoraggio dell'esecuzione del contratto

1. Al fine di consentire il monitoraggio sull'esecuzione del contratto le amministrazioni, successivamente alla conclusione del contratto e, se necessario, anche nel corso della sua esecuzione, comunicano alla Regione, mediante compilazione in via telematica di apposita documentazione, le informazioni relative al comportamento del soggetto aggiudicatario, segnalando altresì le eventuali contestazioni formulate.

Capo IV

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER PARTICOLARI TIPOLOGIE CONTRATTUALI

Art. 63.

Contratti di finanziamento

1. Nel caso di contratti attinenti a mutui ed altri strumenti finanziari la convenzione di cui all'art. 54 indica, in particolare:

a) le modalità con le quali viene determinato il fabbisogno delle amministrazioni;

b) i casi in cui le amministrazioni interessate possano decidere di non aderire al contratto generale.

2. Nei contratti di finanziamento la cauzione definitiva garantisce la stipulazione del contratto con le amministrazioni aderenti e l'erogazione delle somme in essi previste.

3. Preliminarmente alla stipulazione del contratto generale con la Regione, l'aggiudicatario costituisce a favore della stessa la relativa cauzione, per l'importo e con le modalità indicate nella documentazione di gara. La cauzione viene svincolata dalla Regione successivamente all'erogazione delle somme previste nel contratto generale.

Capo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 64.

Termine per la costituzione del comitato di indirizzo

1. Il presidente della giunta regionale provvede alla nomina del comitato di indirizzo di cui all'art. 24 entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, e comunque non appena sia stata designata almeno la metà dei suoi componenti. In tal caso il comitato è validamente costituito per lo svolgimento dei suoi compiti.

ALLEGATO A

ARCHIVIO DEI CONTRATTI PUBBLICI: DATI E INFORMAZIONI DELLA SEZIONE ANAGRAFICA (ART. 10)

1. La sezione si articola nelle seguenti subsezioni:

a) subsezione «Stazioni appaltanti»;

b) subsezione «Imprese»;

c) subsezione «Professionisti ed altri soggetti».

2. L'anagrafica delle stazioni appaltanti comprende i dati e le informazioni relative ai soggetti di cui all'art. 2 della legge regionale n. 38/2007, nonché alle centrali di committenza di cui all'art. 33 del decreto legislativo n. 163/2006.

3. Nella subsezione «Stazioni appaltanti» sono inseriti i seguenti dati per ciascuna stazione appaltante:

a) denominazione;

b) natura giuridica se soggetto privato;

c) codice fiscale;

d) indirizzo della sede;

e) nominativo del referente interno alla stazione appaltante;

f) recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica del referente di cui al punto e);

g) indirizzo web del profilo del committente o del sito istituzionale della stazione appaltante.

4. Nella subsezione per le centrali di committenza è inserito, oltre ai dati di cui al comma 3, l'elenco dei soggetti associati o consorziati.

5. Nella subsezione sono inseriti i seguenti dati per ciascun ufficio dei soggetti di cui ai commi 3 e 4 che gestisca procedure di appalto:

- a) denominazione dell'ufficio;
- b) l'indirizzo ulteriore dell'ufficio, se dislocato in una sede decentrata;
- c) nominativo del referente interno all'ufficio, se diverso da quello della stazione appaltante di cui al comma 3, lettera e).

6. L'anagrafica delle imprese comprende i dati e le informazioni relative a:

- a) i soggetti di cui all'art. 34 del decreto legislativo n. 163/2006, che abbiano partecipato alle procedure di affidamento;
- b) i soggetti che concorrono comunque, in qualità di subappaltatori, all'esecuzione dei contratti di cui agli allegati B) e C);
- c) i soggetti che abbiano prestato i propri requisiti, come avvalimento, secondo quanto disposto all'art. 50 del decreto legislativo n. 163/2007, con riferimento ai contratti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 38/2007.

7. Nella subsezione «Imprese» sono inseriti in particolare, per ciascun soggetto, i seguenti dati:

- a) denominazione;
- b) natura giuridica;
- c) codice fiscale;
- d) nominativo del rappresentante legale;
- e) nominativo del direttore tecnico, per le imprese edili;
- f) indirizzo della sede;
- g) indirizzo della eventuale sede operativa di riferimento per la Toscana;

h) estremi delle posizioni contributive o assicurative presso INPS, INAIL, cassa edile;

i) nominativo del rappresentante sicurezza RLS o RLST;

j) nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 38/2007;

k) nominativo del medico competente ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 38/2007.

8. L'anagrafica dei professionisti e degli altri soggetti coinvolti nell'appalto comprende l'insieme dei dati e delle informazioni relative ai professionisti, ai tecnici ed agli altri soggetti, interni o esterni all'amministrazione appaltante, che abbiano svolto almeno una volta, nei casi in cui sia richiesta per gli stessi informazione specifica negli allegati B e C i ruoli di:

- a) responsabile del programma dei lavori pubblici o del programma dei contratti di forniture e servizi;
- b) progettista di lavori pubblici;
- c) progettista incaricato della redazione del piano di sicurezza;
- d) responsabile unico del procedimento di cui all'art. 32, anche a seguito di affidamento dell'incarico a personale di profilo amministrativo ai sensi dell'art. 32, comma 3;

e) componente della commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 84 del decreto legislativo n. 163/2006 e del comma 4 dell'art. 36 della legge regionale n. 38/2007;

- f) direttore dei lavori;
- g) coordinatore della sicurezza in corso d'opera;
- h) rappresentante sicurezza RLS o RLST appaltatore e subappaltatore;

i) responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale ai sensi dell'art. 16, lettera a);

j) medico competente di cui all'art. 16, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 38/2007;

k) direttore operativo ove nominato ai sensi dell'art. 21, comma 3 della legge regionale n. 38/2007;

l) tutor nei casi previsti dall'art. 22 della legge regionale n. 38/2007;

m) collaudatori dell'opera.

9. Nella subsezione «Professionisti e altri soggetti» sono inseriti i seguenti dati:

- a) titolo e nominativo;
- b) eventuale amministrazione di appartenenza e ruolo all'interno della stessa;
- c) professione ed eventuale appartenenza ad albi od ordini professionali;
- d) codice fiscale;
- e) indirizzo dell'ufficio o della sede di lavoro;
- f) recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica.

ALLEGATO B

ARCHIVIO DEI CONTRATTI PUBBLICI: DATI RELATIVI ALL'IMPIEGO DELLA MANODOPERA ED ALLA TUTELA E SICUREZZA DEL LAVORO (ART. 11)

1. L'archivio contiene i seguenti dati:

- a) oggetto del contratto;
- b) tipologia dei lavori o dei servizi da eseguire o della fornitura e, nel caso di contratti di servizi e forniture, se sia prevista posa in opera;
- c) nominativo del responsabile unico del procedimento di cui all'art. 32, anche a seguito di affidamento dell'incarico a personale di profilo amministrativo ai sensi dell'art. 32, comma 3;
- d) indirizzo del cantiere o del luogo in cui si esegue il contratto;
- e) prezzo a base di gara ed importo degli oneri per la sicurezza ai sensi dell'art. 86 del decreto legislativo n. 163/2006;
- f) data di aggiudicazione;
- g) data di inizio e termine dei lavori o di esecuzione del contratto;
- h) denominazione e codice fiscale delle imprese che eseguono il contratto quali affidatarie o aggiudicatrici;
- i) denominazione e codice fiscale delle imprese subappaltatrici nonché tipo di prestazione e data di autorizzazione del subappalto;
- j) presenza del piano di sicurezza e coordinamento, se richiesto, e nominativo del progettista incaricato;
- k) nominativo del coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori;
- l) se è stato nominato il direttore operativo ai sensi dell'art. 21, comma 3, della legge regionale n. 38/2007, ed il relativo nominativo;
- m) nominativo del «tutor» nei casi previsti dall'art. 22 della legge regionale n. 38/2007;
- n) se siano state presentate dall'aggiudicatario e valutate misure aggiunte e migliorative per la sicurezza o requisiti di sicurezza connessi all'uso del bene, ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge regionale n. 38/2007;
- o) l'eventuale esito negativo della verifica dell'idoneità tecnico-professionale ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge regionale n. 38/2007;
- p) se non si sia provveduto all'aggiudicazione definitiva o al pagamento a seguito della verifica della regolarità contributiva ed assicurativa ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2 della legge regionale n. 38/2007;
- q) se e quali inadempienze la stazione appaltante abbia eventualmente rilevato in merito alle disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro di cui all'art. 23, commi 3, 4, 5 e 6, della legge regionale n. 38/2007;
- r) elenco delle segnalazioni di infortuni avvenuti nel cantiere, a cura del direttore dei lavori, secondo le disposizioni dell'art. 23, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 38/2007, con diagnosi superiore ai tre giorni lavorativi.

ALLEGATO C

ARCHIVIO DEI CONTRATTI PUBBLICI: SEZIONE «INTERO CICLO DELL'APPALTO» (ART. 14)

1. L'archivio dei contratti pubblici contiene i dati e le informazioni sui contratti di importo superiore a 150.000 euro, relativi alla identificazione ed alle fasi del ciclo dell'appalto, e di cui al seguente elenco:

a) identificazione del contratto:

1. stazione appaltante o altro soggetto che agisce per suo conto;
2. nominativo e riferimenti del referente della stazione appaltante;
3. oggetto del contratto;
4. tipologia del contratto, se di lavori pubblici, forniture, servizi, misto, accordo quadro, concessione;
5. numeri di riferimento della nomenclatura CPV dell'opera, del servizio o del prodotto;
6. se il contratto prevede il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni realizzati con materiali riciclabili, se forniture);
7. tipologia dell'intervento, se lavori, o modalità dell'acquisizione, se forniture e servizi;
8. eventuale articolazione in lotti;
9. localizzazione dell'intervento se lavori pubblici, di esecuzione del servizio o di consegna della fornitura;
10. se il contratto rientra all'interno di un accordo quadro di cui all'art. 59 del decreto legislativo n. 163/2006;
11. tipo e importo delle fonti di finanziamento;
12. per i soli appalti di lavori pubblici, quadro economico distinto fra importo per l'esecuzione del contratto, importo per l'attuazione del piano di sicurezza e insieme delle altre somme a disposizione della stazione appaltante;
13. nominativo del responsabile unico del procedimento di cui all'art. 32, con specificazione nel caso di affidamento dell'incarico a personale di profilo amministrativo ai sensi dell'art. 32, comma 3;

b) programmazione:

1. programma e, per i lavori pubblici, aggiornamento annuale in cui è stato previsto l'intervento ed il relativo livello di priorità;
2. importo previsto in sede di programmazione;
3. tempi di realizzazione previsti in sede di programmazione;

c) progetto e direzione dei lavori, nel caso di lavori pubblici o contratti misti con lavori:

1. procedura di scelta ed affidamento dell'incarico di progettazione e di direzione dei lavori, qualora esterno;
2. nominativo del progettista e del direttore incaricato, anche se interno;
3. importo dell'affidamento, se esterno, per la progettazione e la direzione dei lavori;
4. livello di progettazione dell'intervento posto a base di gara;
5. tempi relativi all'affidamento della progettazione, alla redazione del progetto ed all'approvazione dello stesso;

d) procedura di affidamento:

1. eventuale ricorso a centrali di committenza per l'acquisizione di lavori, forniture o servizi ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo n. 163/2006;
2. procedura di scelta del contraente;
3. eventuali condizioni che giustificano il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione bando;
4. eventuale ricorso a convenzione per la gestione comune della procedura di gara di cui all'art. 45 della legge regionale n. 38/2007, nonché ente titolare della procedura stessa ed elenco degli enti che partecipano alla convenzione;
5. se si sia fatto ricorso a procedure telematiche di acquisto di cui all'art. 46 della legge regionale n. 38/2007;
6. se l'acquisto è effettuato sul mercato elettronico della Toscana di cui all'art. 47 della legge regionale n. 38/2007;
7. criterio di aggiudicazione;

8. date relative alla pubblicazione del bando o all'invio delle lettere di invito;

9. termini di scadenza della presentazione delle offerte;

10. forme di pubblicità del bando oltre quelle assolute tramite l'osservatorio;

11. eventuali requisiti di partecipazione/qualificazione richiesti all'impresa;

12. nominativo dei soggetti invitati o partecipanti e relativo ammontare dell'offerta;

13. valore della soglia di anomalia e numero di offerte oltre tale soglia;

14. numero di offerte eventualmente escluse automaticamente e di quelle escluse a seguito di verifica delle giustificazioni, con indicazione, limitatamente al secondo caso, del nominativo dell'impresa esclusa;

15. imprese sorteggiate in procedure aperte o ristrette per forniture o servizi di cui all'art. 38, comma 3, che non abbiano fornito la prova del possesso dei requisiti o non abbiano confermato le dichiarazioni rese in sede di gara e della eventuale nuova determinazione della soglia di anomalia e della aggiudicazione;

16. impresa aggiudicataria con riferimento a tutte quelle facenti parte dell'eventuale associazione;

17. se l'impresa aggiudicataria abbia fatto ricorso all'istituto dell'avvalimento, ai sensi dell'art. 50 del decreto legislativo n. 163/2006 ed elenco delle imprese dei cui requisiti intenda avvalersi;

18. data di aggiudicazione o definizione della procedura negoziata;

19. componenti della commissione aggiudicatrice ai sensi dell'art. 84 del decreto legislativo n. 163/2006 e dell'art. 36, comma 4, della legge regionale n. 38/2007;

e) stipula contratto e inizio lavori:

1. forme di pubblicità dell'esito della procedura di selezione ulteriori rispetto a quella presso la pagina web dell'osservatorio;
2. data di stipula ed eventuale esecutività del contratto;
3. importo della cauzione definitiva;
4. data prevista di consegna dei lavori e del relativo verbale;
5. termine contrattuale per la conclusione dei lavori o servizi;
6. nominativo del direttore dei lavori;
7. nominativo del coordinatore della sicurezza in corso d'opera;
8. ritardo o sospensione della consegna dei lavori;

f) contratti di subappalto:

1. subappalti autorizzati e relativa tipologia delle lavorazioni;
2. importo del subappalto;
3. imprese subappaltatarie;

g) esecuzione del contratto:

1. importo e date degli stati di avanzamento emessi;
2. modalità e tempi di pagamento degli stati di avanzamento;
3. nominativo dell'impresa eventualmente subentrata in corso di esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 140 del decreto legislativo n. 163/2007;
4. data, importo e motivazioni delle varianti;
5. data e numero di giorni di proroga concessi per atti aggiuntivi;
6. data ed oneri derivanti dagli accordi bonari;

h) ultimazione dei lavori:

1. data del verbale di ultimazione lavori o servizio;
2. importo finale contabilizzato;
3. numero e importo di eventuali accordi bonari e riserve, per i soli lavori pubblici;
4. modalità ed esito dell'eventuale collaudo e nominativo dei collaudatori;

i) risoluzioni contrattuali:

1. data e motivo della risoluzione contrattuale ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006;
2. oneri economici derivanti dalla rescissione contrattuale;
3. modalità di prosecuzione dei lavori o del servizio.

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 7 agosto 2008

MARTINI

08R0485

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO REGIONALE 23 aprile 2008, n. 6.

Disciplina dell'Agenzia regionale per i parchi ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 1º febbraio 2008, n. 1 (Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell'art. 54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti).

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Lazio* n. 17 del 7 maggio 2008)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento autorizzato, in attuazione dell'art. 8, comma 7, della legge regionale 1º febbraio 2008, n. 1 (norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell'art. 54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti), detta la specifica disciplina dell'Agenzia regionale per i parchi (ARP), istituita, in conformità all'art. 54 dello Statuto, mediante trasformazione dell'ente di diritto pubblico di cui al citato art. 8, comma 6, lettera c).

Art. 2.

Natura giuridica e attività dell'ARP

1. L'ARP, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 1/2008, è un'unità amministrativa della Regione, dotata di autonomia gestionale, organizzativa, finanziaria e contabile, nei limiti delle risorse disponibili ed in conformità agli atti regionali di definizione delle politiche e degli obiettivi programmatici, degli indirizzi e delle direttive ed è sottoposta ai poteri di vigilanza della Giunta regionale.

2. L'ARP è preposta allo svolgimento di attività tecnico-operative di interesse regionale volte ad assicurare lo sviluppo e l'adeguato funzionamento del sistema regionale delle aree naturali protette ed in particolare:

a) assiste gli organismi di gestione delle aree naturali protette nella predisposizione degli strumenti di cui agli articoli 26, 27 e 30 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche, nonché nella realizzazione degli interventi previsti dal programma pluriennale di promozione economica e sociale;

b) assiste gli organismi di gestione delle aree naturali protette di interesse provinciale nella gestione delle stesse ai sensi dell'art. 29 della legge regionale n. 29/1997;

c) collabora con la direzione regionale competente in materia di aree naturali protette per la predisposizione di piani e programmi finalizzati alla tutela e valorizzazione delle aree naturali protette nonché del documento strategico sulla biodiversità di cui all'art. 11-bis della legge regionale n. 29/1997 e successive modifiche;

d) effettua attività di monitoraggio e controllo sullo stato di qualità degli habitat e delle specie della flora e della fauna di importanza comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE, ai sensi dell'art. 25-bis della legge regionale n. 29/1997 e successive modifiche;

e) cura la formazione professionale, l'aggiornamento e la qualificazione del personale appartenente al ruolo unico previsto dall'art. 23 della legge regionale n. 29/1997 e successive modifiche;

f) su richiesta della Giunta regionale, nel caso di esercizio dei poteri sostitutivi previsti dagli articoli 19, 26 e 27 della legge regionale n. 29/1997 e successive modifiche, provvede, rispettivamente, alla gestione delle aree naturali protette di interesse regionale ed alla redazione del piano e del regolamento dell'area.

3. L'ARP può svolgere attività tecnico-operative attinenti allo sviluppo e all'adeguato funzionamento del sistema regionale delle aree naturali protette anche nell'interesse degli enti locali e di altri enti pubblici regionali, sulla base di apposite intese tra la Regione e l'ente interessato.

4. Al fine di assicurare l'unitarietà dell'azione amministrativa e di garantire il coordinamento nella definizione e nell'attuazione degli obiettivi programmatici in materia di aree naturali protette, l'ARP opera in raccordo con il dipartimento e la direzione regionali competenti per materia, cui spetta la predisposizione degli atti di competenza della Giunta regionale attinenti all'ARP e alla relativa attività, fermo restando quanto previsto dagli articoli 7, comma 2, e 8, comma 2.

Art. 3.

Direttore

1. Organo dell'ARP è il direttore, nominato, su proposta congiunta dell'assessore regionale competente in materia di aree naturali protette e dall'assessore regionale competente in materia di organizzazione e personale, dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 53, comma 2, dello Statuto e scelto tra i soggetti iscritti nel ruolo del personale dirigente della Regione ovvero tra esperti e professionisti esterni all'amministrazione regionale, in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea;

b) comprovata professionalità ed esperienza in materia di aree naturali protette e nella direzione di organizzazioni complesse.

2. Il direttore è nominato in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente per i direttori regionali e il relativo incarico è conferito per un periodo non superiore a cinque anni. Ai sensi dell'art. 53, comma 2, dello Statuto e dell'art. 39, comma 4, della legge regionale n. 15 settembre 2005, n. 16 (asestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2005), l'incarico del direttore cessa di diritto il novantesimo giorno successivo all'insediamento della nuova Giunta regionale, salvo conferma da parte di quest'ultima. La Giunta regionale può revocare l'incarico nei casi previsti dagli articoli 20 e 24 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale).

3. Il trattamento economico del direttore è determinato dalla Giunta regionale, in sede di conferimento dell'incarico, sulla base di parametri che tengano conto delle tipologie organizzative, dell'entità delle competenze e delle dimensioni in termini di risorse finanziarie, umane e strumentali dell'ARP, in misura, comunque, non superiore al limite massimo stabilito per i direttori regionali dall'art. 39, comma 1, della legge regionale 15 settembre 2005, n. 16 (asestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2005) e successive modifiche.

4. Il direttore dirige e coordina le attività dell'ARP ed è responsabile dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità della gestione nonché della conformità della gestione stessa agli atti di indirizzo e di direttiva definiti dalla Giunta regionale, con particolare riguardo al programma triennale di attività dell'Agenzia di cui all'art. 8.

Il direttore, tra l'altro:

a) si raccorda con l'assessore regionale competente in materia di aree naturali protette in relazione agli indirizzi ed alle direttive emanate dagli organi politici nonché con il dipartimento e la direzione regionali competenti per materia, ai fini del coordinamento e dell'unitarietà dell'azione amministrativa;

b) predispone la proposta di regolamento di organizzazione dell'ARP ai sensi dell'art. 7;

c) predispone la proposta di programma annuale di attività dell'ARP ai sensi dell'art. 8;

d) adotta il bilancio di previsione, l'assestamento al bilancio stesso e le relative variazioni nonché il rendiconto generale ai sensi dell'art. 11;

e) redige la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari, da allegare al rendiconto;

f) conferisce ai dirigenti subordinati i relativi incarichi;

g) assegna ai dirigenti gli obiettivi amministrativi e gestionali da realizzare nel periodo di validità del programma annuale di attività dell'ARP, nonché le necessarie risorse umane, finanziarie e strumentali;

h) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi, esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, nell'ambito delle proprie competenze come definite dal regolamento di organizzazione di cui all'art. 7;

i) verifica i risultati di gestione e valuta annualmente i dirigenti con riferimento agli obiettivi assegnati;

l) promuove e resiste alle liti e ha il potere di conciliare e transigere salvo delega ai dirigenti subordinati;

m) stipula convenzioni con enti locali e altri enti pubblici regionali ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'art. 2, comma 3, nonché con enti senza fini di lucro per l'effettuazione delle attività previste dall'art. 6;

n) esercita le altre funzioni previste dal regolamento di organizzazione.

Art. 4.

Sistema organizzativo dell'ARP

1. In coerenza con le previsioni dell'art. 11 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e del titolo III, capo I, del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, il sistema organizzativo dell'ARP è costituito da una struttura organizzativa, articolata in strutture organizzative di base equiparate alle aree.

2. Il regolamento di organizzazione di cui all'art. 7 definisce il sistema organizzativo, potendo altresì prevedere ulteriori articolazioni delle strutture organizzative di base.

3. Il direttore provvede, secondo quanto disposto dal regolamento di organizzazione, al conferimento degli incarichi dirigenziali nonché alla ripartizione del personale non dirigente nell'ambito delle strutture di cui ai commi 1 e 2, in conformità alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Art. 5.

Personale

1. L'ARP, per l'espletamento delle proprie attività, si avvale di personale assunto a tempo indeterminato appartenente ai ruoli della giunta regionale. L'ARP può altresì avvalersi di personale assunto dalla Regione con contratto di diritto privato a tempo determinato nonché di consulenti esterni di comprovata esperienza, in conformità alle disposizioni contenute nel regolamento di organizzazione di cui all'art. 7.

Art. 6.

Collaborazioni esterne

1. L'ARP può avvalersi, previa sottoscrizione di apposite convenzioni e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, della collaborazione di enti senza fini di lucro, operanti nel campo della ricerca scientifica, per l'effettuazione di studi, indagini e ricerche che siano strettamente connessi ai compiti assegnati.

Art. 7.

Regolamento di organizzazione

1. Ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 1/2008, il direttore predispone la proposta di regolamento di organizzazione dell'ARP, nella quale sono stabiliti, in particolare:

a) il sistema organizzativo dell'ARP;

b) il contingente complessivo del personale attribuito all'ARP e la relativa dislocazione nell'ambito delle strutture organizzative di cui all'art. 4;

c) le competenze del direttore e degli altri dirigenti;

d) le modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali;

e) le modalità per l'assegnazione ai dirigenti degli obiettivi programmatici e delle necessarie risorse umane, finanziarie e strumentali, nonché per la verifica dei risultati di gestione, in coerenza con la normativa regionale vigente in materia di ordinamento delle strutture organizzative e del personale;

f) le modalità per lo svolgimento delle attività nell'interesse di enti locali e di altri enti pubblici regionali ai sensi dell'art. 2;

g) i criteri, le procedure e i limiti per il ricorso a consulenze e collaborazioni esterne nonché a contratti di diritto privato a tempo determinato, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente.

2. Il direttore dell'ARP trasmette la proposta di cui al comma 1 ai direttori dei dipartimenti e delle direzioni regionali competenti in materia di aree naturali protette e di organizzazione e personale, ai fini della predisposizione della deliberazione della giunta regionale di adozione del regolamento di organizzazione, su proposta dell'Assessore competente in materia aree naturali protette di concerto con l'assessore regionale competente in materia di organizzazione e personale, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.

Art. 8.

Programmazione dell'attività

1. Il direttore, sulla base del programma triennale di attività adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 1/2008, predispone la proposta del programma annuale di attività previsto dall'art. 6 della citata legge regionale n. 1/2008, contenente gli obiettivi e le relative priorità ed i progetti da realizzare nel periodo cui si riferisce il bilancio annuale regionale nonché le necessarie risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali.

2. La proposta del programma annuale di attività è trasmessa dal direttore dell'ARP, entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento del programma, al direttore del dipartimento e al direttore regionale competenti in materia di aree naturali protette, i quali predispongono la relativa deliberazione da sottoporre all'approvazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di aree naturali protette.

3. Il programma annuale costituisce atto di indirizzo e di direttiva della giunta regionale nei confronti del direttore dell'ARP per l'attività amministrativa e gestionale, nonché il riferimento per l'esercizio del controllo strategico di cui all'art. 9.

Art. 9.

Controllo strategico e di gestione e valutazione dei dirigenti

1. Il controllo strategico dell'attività dell'ARP è effettuato secondo quanto previsto dall'art. 30 del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modifiche.

2. Il controllo di gestione e la valutazione del direttore dell'ARP e degli altri dirigenti è effettuato secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente rispettivamente per il direttore regionale e i dirigenti regionali.

Art. 10.

Vigilanza e controllo

1. Ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 1/2008 la Giunta regionale esercita il controllo e la vigilanza nei confronti dell'ARP. A tal fine la Giunta regionale può acquisire dall'ARP provvedimenti, atti e qualsiasi informazione utile e può disporre ispezioni e controlli. In particolare la Giunta regionale:

a) esercita il potere sostitutivo nei confronti del direttore in caso di inerzia, ritardo o grave inosservanza degli indirizzi e delle direttive, tali da determinare pregiudizio per l'interesse pubblico, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine ed a seguito dell'inutile decorso del termine stesso, attraverso la nomina di un commissario *ad acta*;

b) esercita il potere di annullamento degli atti del direttore, esclusivamente per motivi di legittimità, previa diffida a provvedere entro un congruo termine ed a seguito dell'inutile decorso del termine stesso.

Art. 11.

Risorse finanziarie e sistema contabile

1. Le risorse finanziarie dell'ARP sono costituite da:

a) un fondo stanziato in apposite unità previsionali di base del bilancio regionale;

b) contributi a qualsiasi titolo disposti da enti pubblici e privati e da altri soggetti;

c) proventi derivanti dalle attività svolte dall'ARP a favore degli enti di cui all'art. 2, comma 4;

d) eventuali specifici finanziamenti disposti dall'Unione europea, dallo Stato e dalla Regione.

2. Le entrate derivanti da risorse attribuite dallo Stato, dalla Unione europea e dagli altri soggetti di cui al comma 1 sono introitate direttamente dalla Regione in appositi capitoli di entrata.

3. Il sistema contabile dell'ARP è disciplinato con apposito regolamento adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 1/2008.

4. Il direttore adotta, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 3, il bilancio di previsione dell'ARP, l'assessamento al bilancio stesso e le relative variazioni, nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 1, nonché il rendiconto generale e li trasmette alle direzioni regionali competenti in materia di aree naturali protette e di bilancio, nei termini e per gli adempimenti di cui al titolo VII, capo I, della legge regionale n. 25/2001 e successive modifiche.

Art. 12.

Disposizione finanziaria

1. Il capitolo E 21503 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2008 è ridenominato «Fondo regionale per l'agenzia regionale per i parchi, art. 8 legge regionale 1° febbraio 2008, n. 1.».

2. Ai sensi dell'art. 8, comma 7, lettera b), della legge regionale n. 1/2008, la quota parte degli oneri iscritti nel capitolo E 21501 destinati dal bilancio per l'esercizio finanziario 2008 alle spese per il personale dell'ARP, sono imputati ai capitoli relativi alle spese del personale di ruolo della Regione.

Art. 13.

Disposizioni transitorie

1. Il commissario straordinario dell'ente di diritto pubblico di cui all'art. 8, comma 6, lettera c), della legge regionale n. 1/2008, resta in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla data di conferimento dell'incarico al direttore dell'ARP ai sensi dell'art. 3.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono trasferiti dall'ente di diritto pubblico di cui all'art. 8, comma 6, lettera c), della legge regionale n. 1/2008 alla Regione ed assegnati all'ARP:

a) tutto il personale del ruolo della dirigenza e del ruolo del restante personale in servizio presso l'ente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, lettera b), della legge regionale n. 1/2008;

b) la titolarità delle risorse patrimoniali, finanziarie e strumentali.

3. Dalla medesima data prevista al comma 2 la Regione subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi pendenti dell'ente di diritto pubblico di cui al comma 2.

4. La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 6/2002, provvede all'ampliamento della consistenza complessiva delle relative dotazioni organiche in considerazione del personale transitato alla Regione secondo quanto previsto dal comma 2.

5. In sede di prima applicazione:

a) la Giunta regionale nomina il direttore dell'ARP ai sensi dell'art. 3 entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;

b) il direttore predispone la proposta di regolamento organizzativo entro trenta giorni dalla data di nomina. In caso di inutile decorso del termine, il regolamento di organizzazione è adottato dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 10.

6. Fino alla data di esecutività del regolamento di organizzazione di cui all'art. 7, conserva efficacia l'organigramma e la dotazione organica dell'ente di diritto pubblico di cui all'art. 8, comma 6, lettera c), della legge regionale n. 1/2008.

7. Il Presidente della Regione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, nomina commissari straordinari per la gestione dei monumenti naturali istituiti ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 29/1997 e attualmente affidati all'ente di diritto pubblico di cui al comma 2. I commissari straordinari durano in carica fino all'individuazione dei nuovi soggetti gestori e, comunque, non oltre un anno dalla data della nomina.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 23 aprile 2008

MARRAZZO

08R0520

REGOLAMENTO REGIONALE 14 maggio 2008, n. 7.

Regolamento di attuazione ed integrazione della legge regionale 18 settembre 2007, n. 16 (Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 19 del 21 maggio 2008)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 18 settembre 2007, n. 16 (disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare), detta disposizioni attuative e integrative della legge medesima e, in particolare, provvede a:

a) disciplinare gli indirizzi e le modalità per l'attuazione delle misure per contrastare il lavoro non regolare nonché degli interventi a favore dell'emersione;

b) istituire la cabina di regia per l'attuazione delle misure per contrastare il lavoro non regolare e degli interventi a favore dell'emersione, di cui all'art. 4, nonché a definire la composizione e le procedure per la costituzione della medesima;

c) definire la composizione, le procedure per la costituzione e il funzionamento della cabina di regia per il coordinamento dell'attività di vigilanza ed ispezione di cui all'art. 3, comma 4 della legge regionale n. 16/2007;

d) individuare le strutture deputate all'attuazione della legge regionale n. 16/2007;

e) disciplinare le modalità per l'istituzione, la tenuta, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco dei tutori e dell'elenco dei consulenti specialisti di cui all'art. 12, comma 1 della legge regionale n. 16/2007, i requisiti minimi per l'iscrizione negli stessi e i criteri per l'assegnazione dei tutori e dei consulenti specialisti;

f) istituire la commissione di valutazione dei progetti di emersione di cui all'art. 6, nonché a definire la composizione, le procedure per la costituzione e il funzionamento della medesima;

g) stabilire i criteri e le modalità per la promozione e l'organizzazione delle campagne per la conoscenza e l'informazione della normativa relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 8 della legge regionale n. 16/2007.

Art. 2.

Indirizzi e modalità per l'attuazione delle misure per contrastare il lavoro non regolare e degli interventi a favore dell'emersione

1. Gli indirizzi per l'attuazione delle misure per contrastare il lavoro non regolare e degli interventi a favore dell'emersione, si conformano ai principi di cui all'art. 1 della legge regionale n. 16/2007.

2. Le misure e gli interventi per contrastare il lavoro non regolare e favorire l'emersione, ferme restando le modalità di cui all'art. 2, commi 2 e 3, della legge regionale n. 16/2007, sono attuate con le seguenti ulteriori modalità:

a) il rafforzamento e la valorizzazione degli istituti di concertazione e il confronto fra le parti sociali e le istituzioni locali per la definizione di documenti concertati di pianificazione dello sviluppo;

b) le iniziative di comunicazione finalizzate alla diffusione della cultura della legalità e della responsabilità sociale delle imprese rivolte a tutte le componenti sociali e in particolare ai giovani;

c) l'assegnazione di un tutore ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 16/2007, iscritto nell'elenco di cui all'art. 7;

d) l'assegnazione di un consulente specialista ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 16/2007, iscritto nell'elenco di cui all'art. 7;

e) la consulenza e l'assistenza specifica di cui all'art. 12, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 16/2007;

f) il riconoscimento di un sostegno finanziario ai datori di lavoro impegnati in un progetto di emersione;

g) la promozione, in collaborazione con le associazioni degli utenti e dei consumatori, di gruppi di acquisto di utenti e consumatori finalizzati a orientare la domanda verso prodotti e servizi certificati sotto il profilo della qualità, dell'origine e della responsabilità sociale dei produttori;

h) la promozione di marchi di qualità, di origine e di garanzia nel rispetto dei criteri di responsabilità sociale delle imprese ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 16/2007.

3. Il dettaglio delle modalità di attuazione degli interventi è determinato, di volta in volta, in sede di programmazione annuale degli interventi stessi.

Art. 3.

Strutture ed organismi deputati all'attuazione della legge regionale n. 16/2007

1. Ai fini dell'attuazione della legge regionale n. 16/2007, sono individuate:

a) nell'ambito dell'assessorato competente in materia di lavoro, le seguenti strutture:

1) la direzione regionale competente in materia di lavoro, per l'adozione dei provvedimenti finali di ammissione agli interventi regionali previsti dall'art. 12 della legge regionale n. 16/2007;

2) un'apposita struttura della direzione regionale competente in materia di lavoro, con compiti di segreteria amministrativa, per la commissione regionale per l'emersione di cui all'art. 78 della legge n. 448/1998;

3) la cabina di regia per l'attuazione delle misure per contrastare il lavoro non regolare e degli interventi a favore dell'emersione, di cui all'art. 4;

4) una commissione di valutazione dei progetti di emersione, per le attività di cui all'art. 6;

b) nell'ambito delle strutture operanti nel mercato del lavoro, le seguenti:

1) i centri per l'impiego, per le attività di cui all'art. 13 della legge regionale n. 16/2007, nonché per l'assegnazione del tutore di cui all'art. 12, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 16/2007;

2) l'Agenzia Lazio lavoro, con compiti di supporto tecnico-operativo alla commissione regionale per l'emersione e per le attività relative alla tenuta, all'aggiornamento e alla pubblicazione dell'elenco dei tutori e dell'elenco dei consulenti specialisti di cui all'art. 7, all'assegnazione di questi ultimi ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 16/2007, alla determinazione e liquidazione dei compensi ai tutori e consulenti specialisti, all'istruttoria delle domande di ammissione agli interventi previsti dall'art. 12 della legge regionale n. 16/2007, all'erogazione dei contributi concessi previa verifica dell'andamento dei progetti di emersione e dei risultati intermedi e finali raggiunti, nonché per le attività di cui all'art. 4, comma 7, lettere c) e d);

3) l'osservatorio regionale delle politiche del lavoro, per la formazione e per l'istruzione di cui all'art. 28 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 (organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro), e successive modifiche, per i compiti previsti dall'art. 17 della legge regionale n. 16/2007;

4) la società regionale di garanzia fidi denominata «Unionfidi Lazio» istituita dall'art. 52 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 (disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1997, art. 28 legge regionale 11 aprile 1986, n. 17), e successive modifiche, per la concessione di garanzie di primo grado sui finanziamenti in favore dei datori di lavoro per l'attuazione del progetto di emersione.

Art. 4.

Cabina di regia per l'attuazione delle misure per contrastare il lavoro non regolare e degli interventi in favore dell'emersione

1. Nell'ambito dell'assessorato competente in materia di lavoro, è istituita la cabina di regia per l'attuazione delle misure per contrastare il lavoro non regolare e degli interventi in favore dell'emersione, di seguito denominata «Cabina di regia per l'emersione», composta:

a) dall'assessore regionale competente in materia di lavoro, che la presiede;

b) dal presidente della commissione regionale per l'emersione del lavoro non regolare istituita ai sensi dell'art. 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) e successive modifiche, di seguito denominata «commissione regionale per l'emersione»;

c) dal direttore della direzione regionale competente in materia di lavoro;

d) dal direttore dell'Agenzia Lazio lavoro;

e) cinque membri in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale indicati dalla commissione regionale di concertazione di cui all'art. 7 della legge regionale n. 38/1998;

f) cinque in rappresentanza delle associazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello regionale nei settori industria, agricoltura, commercio, artigianato e cooperazione indicati dalla commissione regionale di concertazione;

g) tre in rappresentanza dei servizi ispettivi e delle istituzioni facenti parte della commissione regionale per l'emersione e indicati dalla medesima;

h) dalla consigliera regionale di parità, ai sensi dell'art. 15, commi f) e i), decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246).

2. La cabina di regia per l'emersione è costituita con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Le indicazioni dei componenti di cui al comma 1, lettere e), f) e g) sono effettuate entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso tale termine, la cabina di regia è costituita sulla base delle indicazioni ricevute e fatte salve le successive integrazioni.

4. La partecipazione dei singoli componenti alla cabina di regia per l'emersione, è assicurata nell'ambito delle attività istituzionali dei rispettivi organismi rappresentati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

5. Il presidente e i componenti della cabina di regia per l'emersione possono nominare delegati per la partecipazione alle riunioni e per lo svolgimento delle funzioni loro assegnate.

6. La mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive comporta, per i componenti di cui comma 1, lettere e), f) e g), la decadenza dalla carica e la sostituzione con altro componente. Della avvenuta decadenza la cabina di regia dà tempestiva comunicazione alle commissioni competenti, ai fini della relativa sostituzione.

7. La cabina di regia per l'emersione, in particolare, provvede a:

a) promuovere e coordinare l'attuazione degli interventi contenuti nell'atto di programmazione annuale previsto dall'art. 15 della legge regionale n. 16/2007;

b) vigilare sull'attività di gestione tecnica degli interventi in favore dell'emersione del lavoro non regolare, ai fini della segnalazione delle eventuali irregolarità alle strutture regionali competenti;

c) vigilare sulle attività di controllo in ordine al possesso, alla permanenza o alla perdita dei requisiti previsti all'art. 4 della legge regionale n. 16/2007, ai fini della segnalazione delle eventuali irregolarità alle strutture regionali competenti;

d) vigilare sulle attività di controllo in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7 della legge regionale n. 16/2007, nei contratti di appalto, ai fini della segnalazione delle eventuali irregolarità alle strutture regionali competenti;

e) informare, con periodicità semestrale, in ordine ai risultati della propria attività, la commissione regionale per l'emersione.

8. Per le attività previste dal comma 7, le lettere c) e d), la cabina di regia si avvale della Agenzia Lazio lavoro.

Art. 5.

Criteri e modalità per la promozione e l'organizzazione delle campagne per la conoscenza e l'informazione della normativa relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

1. Le campagne di informazione di cui all'art. 8 della legge regionale n. 16/2007, concorrono a perseguire l'obiettivo della diffusione della cultura del lavoro e della legalità in coerenza a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 16/2007.

2. La commissione per l'emersione, ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 16/2007, provvede a stabilire i criteri e le modalità per la promozione e l'organizzazione delle campagne per la conoscenza e l'informazione della normativa relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 8 della legge regionale n. 16/2007.

Art. 6.

Commissione di valutazione dei progetti per l'emersione. Istituzioni, compiti e funzionamento

1. Nell'ambito dell'assessorato competente in materia di lavoro, è istituita la commissione di valutazione dei progetti per l'emersione, di seguito denominata: «commissione di valutazione», composta da:

a) un presidente nominato dall'assessore competente in materia di lavoro;

b) due componenti, di cui uno designato dall'assessore competente in materia di bilancio e l'altro designato dall'assessore competente in materia di piccola e media impresa, commercio e artigianato.

2. La commissione di valutazione è costituita con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. La commissione di valutazione svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) riceve le domande di ammissione agli interventi regionali previsti dall'art. 12 della legge regionale n. 16/2007, trasmesse dal centro per l'impiego territorialmente competente e ne valuta l'ammissibilità sulla base dell'esame dei progetti di cui all'art. 14 della legge regionale n. 16/2007, previa istruttoria effettuata dall'Agenzia Lazio lavoro;

b) può richiedere, nell'esame del progetto, le necessarie integrazioni, fermo restando quanto disposto dall'art. 14;

c) redige il dispositivo di ammissione di cui all'art. 11.

4. La commissione di valutazione assume le sue decisioni a maggioranza e si riunisce, con cadenza trimestrale entro e non oltre la data del 15 marzo, 15 giugno, 15 settembre e 15 dicembre ed esamina le domande ricevute dai centri per l'impiego rispettivamente entro la data del 31 dicembre, 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre.

Art. 7.

Elenco dei tutori e elenco dei consulenti specialisti, assegnazione degli incarichi e compensi

1. Presso l'Agenzia Lazio lavoro sono istituiti due distinti elenchi, rispettivamente, dei tutori di cui al comma 1, lettera a), dell'art. 2 della legge regionale n. 16/2007, e dei consulenti specialisti di cui al comma 1, lettere b) e c), dell'art. 12 della medesima legge.

2. I tutori sono selezionati attraverso avvisi pubblici rivolti al personale interno all'amministrazione regionale e ai centri per l'impiego e a professionisti iscritti agli albi professionali nelle discipline economiche, giuridiche e di applicazione della legge regionale n. 16/2007.

3. I consulenti specialisti, singoli professionisti o società di servizi di consulenza, sono selezionati attraverso avvisi pubblici sulla base delle loro competenze specialistiche.

4. L'aggiornamento dell'elenco dei tutori e dell'elenco dei consulenti specialisti è effettuato attraverso la valutazione del lavoro svolto espresso secondo modalità e procedure definite dalla stessa Agenzia Lazio lavoro, anche dai destinatari dell'intervento regionale.

5. L'Agenzia Lazio lavoro cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei tutori e dell'elenco degli specialisti nonché la pubblicazione degli stessi sul proprio sito telematico.

6. I tutori e i consulenti specialisti sono assegnati, rispettivamente, dai centri per l'impiego e dall'Agenzia Lazio lavoro, sulla base dei seguenti criteri:

a) le competenze specifiche in relazione al progetto di emersione e al soggetto beneficiario;

b) fatto salvo il criterio della competenza, la rotazione e l'unità di impegno nell'assegnazione degli incarichi ai tutori e ai consulenti specialisti accreditati.

7. Fermo restando quanto previsto dall'art. 12, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 16/2007, l'incarico di tutore, ai fini dell'affrancamento per la redazione del progetto di emersione, l'assistenza al beneficiario nell'espletamento delle procedure di accesso ai benefici previsti dalla normativa statale e regionale in materia, ha una durata massima di cinque giorni.

8. Per le attività di cui all'art. 8, comma 1, lettere c) e d), l'incarico del tutore è estensibile sulla base delle determinazioni della commissione di valutazione di cui all'art. 6, in relazione alla complessità del progetto di emersione.

9. I compensi dei tutori e dei consulenti specialisti sono determinati e liquidati dall'Agenzia Lazio lavoro sulla base delle tariffe professionali vigenti.

Art. 8.

Compiti del tutore

1. Il tutore, nel rispetto della normativa vigente e in particolare dell'art. 12 della legge regionale n. 16/2007, svolge i seguenti compiti:

a) assistere il potenziale beneficiario nella predisposizione della documentazione richiesta e nell'espletamento delle procedure di accesso ai benefici previsti dalla normativa statale vigente in materia di emersione;

b) assistere il potenziale beneficiario nella redazione del progetto per l'emersione a corredo della domanda di ammissione agli interventi regionali;

c) monitorare, secondo le indicazioni specificate nel dispositivo di ammissione, il progetto di emersione, rilevando, anche ai fini dell'erogazione del contributo regionale, i dati significativi dell'avanzamento del progetto medesimo, così come approvato dalla commissione di valutazione;

d) concordare con il beneficiario, su richiesta del medesimo e nei limiti descritti nel dispositivo di ammissione, eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie per garantire il raggiungimento degli obiettivi del progetto di emersione approvato dalla commissione di valutazione.

Art. 9.

Ulteriori modalità per l'accesso agli interventi di cui all'art. 13 della legge regionale n. 16/2007

1. Al fine di accedere agli interventi regionali, la relativa domanda oltre ad essere corredata dalla documentazione prevista dall'art. 13 della legge regionale n. 16/2007, deve contenere, altresì:

a) l'informativa sulla tutela della riservatezza e consenso al trattamento dei dati, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;

b) la dichiarazione di responsabilità attestante la mancanza di altre situazioni di lavoro non regolare in altre unità produttive nell'ambito sia del territorio regionale che nazionale;

c) la dichiarazione, per le imprese obbligate al collocamento mirato delle persone diversamente abili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (norme per il diritto al lavoro dei disabili), di aver ottemperato agli obblighi relativi.

2. La domanda per beneficiare degli interventi regionali deve essere corredata, inoltre:

a) nell'ipotesi prevista dall'art. 10, comma 3, lettera a), dalla documentazione che attesti di aver già presentato dichiarazione di emersione, in conformità a quanto previsto dalla normativa statale vigente;

b) nell'ipotesi prevista dall'art. 10, comma 3, lettera b), dalla documentazione presentata all'INPS ai sensi dell'art. 1, commi 1192 e seguenti e commi 1202 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2007);

c) nell'ipotesi prevista dall'art. 10, comma 3, lettera c), dall'accordo sindacale e dalle conciliazioni individuali sottoscritte dai lavoratori ai sensi degli articoli 410 e 411 del codice procedura civile, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, commi 1192, 1194, 1202 e 1203, della legge n. 296/2006;

d) nell'ipotesi prevista dall'art. 10, comma 3, lettera d), dall'accordo sindacale e dalle conciliazioni individuali sottoscritte dai lavoratori ai sensi degli articoli 410 e 411 del codice procedura civile, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, commi 1192, 1194, 1202 e 1203, della legge n. 296/2006, nonché dalla documentazione relativa ai provvedimenti amministrativi e giurisdizionali irrogati, ancorché in via non definitiva.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 13 della legge regionale n. 16/2007:

a) il centro per l'impiego territorialmente competente esamina le domande, sotto il profilo della correttezza formale e della completezza della documentazione allegata, e le invia nei quindici giorni successivi alla data della loro presentazione, alla commissione di valutazione;

b) nel caso in cui le domande siano carenti sotto il profilo formale o sostanziale, il tutore, assegnato dal centro per l'impiego territorialmente competente, provvede ad assistere il datore di lavoro interessato nel perfezionamento della domanda, nonché, a inviare la stessa al centro per l'impiego per l'inoltro alla commissione di valutazione. In assenza della valutazione positiva da parte del tutore, il datore di lavoro può comunque inviare la propria domanda al centro per l'impiego per un'ulteriore verifica;

c) la commissione di valutazione esamina le domande di ammissione agli interventi regionali trasmesse dal centro per l'impiego territorialmente competente e, in caso di esito positivo, redige il dispositivo di ammissione da sottoporre all'approvazione della direzione regionale competente in materia di lavoro.

4. La domanda di ammissione agli interventi regionali è formalizzata al centro per l'impiego territorialmente competente:

a) nell'ipotesi prevista dall'art. 10, comma 3, lettera a), entro dodici mesi decorrenti dalla data della dichiarazione di emersione presentata all'amministrazione statale competente;

b) nelle ipotesi previste dall'art. 10, comma 3, lettere b), c) e d) entro il 30 settembre 2009.

5. Nel caso in cui il datore di lavoro, che intenda beneficiare degli interventi regionali previsti dalla legge regionale n. 16/2007, voglia essere assistito nella redazione della relativa domanda, presenta specifica richiesta al centro per l'impiego competente territorialmente, con allegata la dichiarazione di emersione, con l'indicazione del numero e dei nominativi dei lavoratori che intende regolarizzare, corredata dall'accordo sindacale, dalle conciliazioni individuali sottoscritte dai lavoratori ai sensi degli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile e, nella ipotesi prevista dall'art. 10, comma 3, lettera d), dalla documentazione relativa ai provvedimenti amministrativi e giurisdizionali irrogati, ancorché in via non definitiva.

6. Nella ipotesi prevista al comma 5, il centro per l'impiego competente assegna al datore di lavoro un tutore iscritto nell'elenco di cui all'art. 7, per assisterlo nella redazione del progetto di emersione, nella predisposizione della documentazione richiesta e nell'espletamento delle procedure di accesso ai benefici previsti dalla normativa statale vigente in materia di emersione.

Art. 10.

Beneficiari degli interventi regionali in favore dell'emersione

1. Possono beneficiare degli interventi regionali a sostegno dell'emersione, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 16/2007:

a) i datori di lavoro attivi in qualsiasi settore con unità operanti all'interno del territorio regionale;

b) i lavoratori che svolgono la propria attività nel territorio regionale, in qualsiasi settore, nelle forme di lavoro autonomo o professionale.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono aver già avviato le procedure di regolarizzazione o aver già regolarizzato le posizioni retributive, contributive e assistenziali dei lavoratori inseriti nella domanda da presentare alla Regione.

3. Ai fini di quanto stabilito al comma 2, le condizioni ivi previste si realizzano ove i soggetti di cui al comma 1:

a) si avvalgano della normativa statale in materia di emersione del lavoro non regolare;

b) si avvalgano dell'art. 1, commi 1192 e seguenti e commi 1202 e seguenti della legge n. 296/2006 e successive modifiche;

c) addivengano preventivamente all'accordo sindacale e alle conciliazioni individuali ai sensi degli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile;

d) siano destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali, non ancora definitivi, aventi ad oggetto l'omesso pagamento degli oneri contributivi o assistenziali.

Art. 11.

Dispositivo di ammissione agli interventi regionali

1. Il dispositivo di ammissione agli interventi regionali contiene:

a) il numero e i nominativi dei lavoratori in emersione;

b) la durata massima del progetto di emersione;

c) il sostegno finanziario concesso, distinto nella quota in conto capitale e nella quota in conto interessi, nonché l'ammontare, la durata, il tasso di interesse e le modalità di rimborso del relativo finanziamento assistito da garanzia Unionfidi Lazio;

d) l'impegno del tutore espresso in giorni lavorativi, da erogarsi nel corso dell'intero progetto di emersione;

e) gli indicatori sensibili del buon andamento e del buon esito del progetto di emersione, in relazione agli obiettivi che si prevede di raggiungere per rendere stabile nel tempo l'emersione dei lavoratori non regolari. Tali indicatori sono utilizzati dal tutore per monitorare l'avanzamento del progetto di emersione;

f) il sostegno consulenziale concesso, con la specificazione degli ambiti tecnico-gestionali in cui si interviene e l'impegno del consulente specialista espresso in giorni lavorativi, da erogarsi secondo il piano concordato con il tutore;

g) il sostegno consulenziale concesso per la realizzazione e la gestione della sicurezza in azienda;

h) le scadenze dei monitoraggi da effettuarsi a cura del tutore;

i) il prospetto di sintesi degli impieghi e delle risorse finanziarie mobilitate dal progetto di emersione;

l) la natura e i limiti delle modifiche al progetto di emersione che il tutore concorda con il beneficiario nel corso della sua realizzazione.

Art. 12.

Modalità di determinazione del fabbisogno finanziario per l'attuazione del progetto di emersione

1. Il fabbisogno finanziario relativo all'attuazione del progetto di emersione è calcolato secondo le modalità di cui all'allegato A «prospetto degli impieghi e delle fonti di copertura finanziarie».

2. Sono esclusi dal calcolo degli impieghi finanziari:

a) il rimborso degli oneri derivanti dalle procedure di emersione attivate ai sensi della normativa statale o dei debiti, di qualsiasi natura e verso qualsiasi creditore, contratti prima della domanda di intervento regionale;

b) la distribuzione di eventuali utili, da destinarsi interamente alla riduzione del fabbisogno finanziario relativo all'attuazione del progetto di emersione.

3. Il finanziamento a tasso agevolato, sostenuto dalla garanzia Unionfidi Lazio, è estinto entro i tre anni successivi alla conclusione del progetto di emersione.

4. Il contributo regionale, in tutte le sue componenti, deve essere compatibile con quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Art. 13.

Contenuti del progetto di emersione

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 14 della legge regionale n. 16/2007, il progetto di emersione è teso a far superare ai beneficiari degli interventi regionali in favore dell'emersione:

a) le inefficienze economiche che minano la possibilità di una adeguata remunerazione dei fattori produttivi e, in particolare, del lavoro, quando costituiscono la causa del ricorso al lavoro non regolare, introducendo, nel contempo, adeguati strumenti di pianificazione e controllo diretti a mantenere nel tempo adeguati standard di economicità in tutte le aree della gestione aziendale;

b) l'inefficacia delle strategie e delle attività operative adottate e intraprese nelle diverse aree della gestione aziendale, introducendo, nel contempo, strumenti e metodi di gestione capaci di produrre e mantenere nel tempo un'adeguata capacità competitiva nell'economia.

2. Il progetto di emersione deve indicare gli obiettivi, le strategie, le attività e le risorse necessarie per raggiungerli, dimostrando dettagliatamente la sua fattibilità in relazione alle risorse disponibili, al livello del confronto competitivo nel mercato di riferimento, con il dettaglio e l'approfondimento adeguati al caso, in relazione alla complessità del progetto stesso e al numero dei lavoratori da fare emergere.

3. Il progetto di emersione si articola in:

a) stato dell'attività del datore di lavoro, relativamente:

1) al contesto imprenditoriale;

2) al mercato di riferimento, avendo riguardo, in particolare, alle potenzialità, alle quote, alla rete commerciale e ai principali clienti;

3) al confronto competitivo, avendo riguardo, in particolare, al posizionamento, alle strategie di marketing e ai principali concorrenti;

4) alle innovazioni che caratterizzano l'offerta e la conduzione dell'azienda;

5) alle analisi degli ultimi tre bilanci, ove disponibili;

b) progetto da realizzare, relativamente:

1) alle criticità che hanno determinato il ricorso al lavoro non regolare;

2) al contesto in cui tali criticità si sono manifestate, con particolare riferimento al mercato, all'ambiente, alle tecniche produttive e finanziarie, nonché ai condizionamenti che da tale contesto possono derivare all'implementazione del progetto di emersione;

3) al percorso di emersione e agli obiettivi specifici, annuali e finali, che lo caratterizzano, con particolare riferimento a quelli occupazionali, di mercato, organizzativi e tecnico-produttivi;

4) alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro e al loro impatto sulla gestione aziendale;

5) agli investimenti da effettuare, materiali, immateriali e in circolante;

6) ai bilanci di previsione per il periodo di durata del progetto e dei successivi tre anni, redatti nel rispetto della normativa vigente;

7) al prospetto dei fabbisogni e delle fonti finanziarie redatto secondo il modello di cui all'allegato A;

8) agli interventi per la realizzazione e la gestione della sicurezza in azienda e l'assistenza specifica richiesta;

9) al fabbisogno di supporto consulenziale specialistico e formativo;

10) alle relazioni, non solo commerciali, che possono contribuire al buon esito del progetto.

Art. 14.*Modifiche al progetto per l'emersione*

1. Il progetto per l'emersione può essere modificato nel corso della realizzazione dello stesso, su richiesta del beneficiario, previo accordo con il tutore nel rispetto dei vincoli specificati nel dispositivo di ammissione agli interventi regionali.

2. La proposta di modifica del progetto per l'emersione, redatta congiuntamente dal beneficiario e dal tutore, deve contenere i seguenti elementi necessari alla valutazione:

a) le criticità emerse nel corso della realizzazione del progetto per l'emersione, con particolare riferimento al contesto ed ai condizionamenti che possono derivare dalle modifiche proposte;

b) i dati concernenti le modifiche proposte, con particolare riguardo agli investimenti, alla copertura del fabbisogno finanziario, agli obiettivi di mercato ed all'occupazione;

c) la conferma dell'integrità del progetto per l'emersione e dei suoi obiettivi originari.

3. Se il tutore ritiene ammissibili le modifiche del progetto per l'emersione, la proposta di modifica è trasmessa a firma congiunta, del beneficiario e del tutore, alla commissione di valutazione che si esprime nella prima riunione utile successiva al trentesimo giorno a partire dal ricevimento della proposta di modifica.

4. Nel caso in cui il beneficiario non ottenga l'approvazione del tutore sulle modifiche proposte, può inoltrare la proposta di modifica alla commissione di valutazione.

Art. 15.*Ripartizione, tempi e modalità di erogazione e revoca del contributo regionale*

1. La ripartizione, i tempi, le modalità di erogazione e la revoca del contributo di cui all'art. 12, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 16/2007, sono stabiliti dalla giunta regionale in sede di programmazione annuale degli interventi.

2. In ogni caso le risorse previste dall'art. 12, comma 1 della legge regionale n. 16/2007 sono rese disponibili previa verifica del raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali previsti dal progetto, anche ai sensi dell'art. 14, comma 2 della legge regionale n. 16/2007.

Art. 16.*Atto di indirizzo programmatico per le attività ispettive e programmazione annuale degli interventi*

1. L'atto di indirizzo programmatico per le attività ispettive, previsto dall'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 16/2007, è adottato dalla Giunta regionale con cadenza annuale, entro il 31 dicembre di ciascun anno, e comunque non oltre la data di entrata in vigore della legge finanziaria regionale.

2. L'atto di programmazione annuale degli interventi per il contrasto e l'emersione del lavoro non regolare, previsto dall'art. 15 della legge regionale n. 16/2007 è emanato dalla Giunta regionale con cadenza annuale, entro il 31 dicembre di ciascun anno, e comunque non oltre la data di entrata in vigore della legge finanziaria regionale.

Art. 17.*Disposizioni transitorie*

1. Per l'anno 2008, l'atto di indirizzo programmatico per le attività ispettive e l'atto di programmazione annuale degli interventi per il contrasto e l'emersione del lavoro non regolare previsti dall'art. 16, sono adottati dalla Giunta regionale entro il 31 marzo.

2. La costituzione della cabina di regia di cui all'art. 3, comma 4 della legge regionale n. 16/2007, nonché la definizione della composizione e degli eventuali ulteriori compiti della stessa, è rinviata alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione della legge 3 agosto 2007, n. 123 (misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia).

3. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione della legge n. 123/2007, i compiti della cabina di regia prevista dall'art. 3, comma 4 della legge regionale n. 16/2007, sono svolti dal comitato di coordinamento di cui all'art. 27 del decreto legislativo n. 626/1994 e successive modifiche.

4. Con apposita determinazione dirigenziale, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è individuata l'apposita struttura della direzione regionale competente in materia di lavoro, di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), numero 2).

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 14 maggio 2008

MARRAZZO

(Omissis).

08R0521

REGOLAMENTO REGIONALE 3 giugno 2008, n. 8.**Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 22 del 14 giugno 2008)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 522 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1

1. L'art. 522 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

«Art. 522 (Amministrazione). — 1. Ferma restando la disciplina di settore relativa a specifici beni, all'amministrazione dei beni appartenenti al demanio regionale provvede, nel rispetto della normativa vigente e in conformità agli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, la direzione regionale "Demanio, patrimonio e provveditorato".».

Art. 2.

Modifiche dell'art. 523 del regolamento regionale n. 1/2002

1. Il comma 1, dell'art. 523 del r. r. n. 1/2002, è sostituito dal seguente:

«1. I beni del demanio regionale possono essere utilizzati anche per finalità pubbliche diverse da quelle che ne hanno determinato la demanialità, compatibili e non contrastanti con la natura del bene, individuate dalla Giunta regionale.».

2. Il comma 2 dell'art. 523 del regolamento regionale n. 1/2002 è abrogato.

Art. 3.

Modifiche all'art. 524 del regolamento regionale n. 1/2002

1. Al comma 3 dell'art. 524 del regolamento regionale n. 1/2002 le parole: «con delibera della Giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti: «con atto motivato del direttore della direzione regionale competente».

2. Al comma 5 dell'art. 524 del regolamento regionale n. 1/2002 le parole: «La Giunta regionale delibera la» sono sostituite dalle seguenti: «Il direttore della direzione regionale competente assume le iniziative per la».

3. Al comma 6 dell'art. 524 del regolamento regionale n. 1/2002 le parole: «La Giunta regionale può revocare l'atto di concessione in ogni momento quando, ad esclusivo giudizio della Giunta stessa,» sono sostituite dalle seguenti: «Il direttore della direzione regionale competente può revocare l'atto di concessione quando».

Art. 4.

Modifica all'art. 525 del regolamento regionale n. 1/2002

1. Al comma 1 dell'art. 525 del regolamento regionale n. 1/2002, le parole: «con decreto del presidente della Giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti: «con atto motivato del direttore della direzione regionale competente».

Art. 5.

Modifica all'art. 526 del regolamento regionale n. 1/2002

1. Il comma 4 dell'art. 526 del regolamento regionale n. 1/2002 è abrogato.

Art. 6.

Modifica dell'art. 527 del regolamento regionale n. 1/2002

1. Il comma 2 dell'art. 527 del regolamento regionale n. 1/2002 è sostituito dal seguente:

«2. I beni di cui all'art. 518, comma 1, lettera a), possono essere utilizzati anche per finalità pubbliche diverse da quelle a cui sono destinati, compatibili e non contrastanti con la natura del bene, individuate dalla Giunta regionale.».

Art. 7.

Modifiche all'art. 528 del regolamento regionale n. 1/2002

1. Al comma 3 dell'art. 528 del regolamento regionale n. 1/2002 le parole: «, la cui stipula è autorizzata con delibera della Giunta regionale,» sono soppresse.

2. Al comma 5 dell'art. 528 del regolamento regionale n. 1/2002 le parole: «La Giunta delibera» sono sostituite dalle seguenti: «Il direttore della direzione regionale competente dichiara».

3. Al comma 6 dell'art. 528 del regolamento regionale n. 1/2002 le parole: «La Giunta» sono sostituite dalle seguenti: «Il direttore della direzione regionale competente».

Art. 8.

Modifica all'art. 529 del regolamento regionale n. 1/2002

1. Il comma 1 dell'art. 529 del regolamento regionale n. 1/2002 è sostituito dal seguente:

«1. Nel caso di accertata violazione dell'utilizzazione del bene del patrimonio indisponibile, il direttore della direzione regionale competente, con proprio atto motivato, da notificare ai soggetti interessati, intima, mediante diffida, il ripristino della legittima utilizzazione, indicando i successivi adempimenti in caso di inosservanza della diffida».

Art. 9.

Modifiche all'art. 530 del regolamento regionale n. 1/2002

1. Al comma 1 dell'art. 530 del regolamento regionale n. 1/2002 le parole: «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dalle stesse previste».

2. Al comma 4 dell'art. 530 del regolamento regionale n. 1/2002 le parole: «art. 519» sono sostituite dalle seguenti: «art. 518».

3. Il comma 5 dell'art. 530 del regolamento regionale n. 1/2002 è sostituito dal seguente:

«5. Relativamente alle fasce frangivento in agro pontino, nelle more dell'emanazione del regolamento regionale di cui all'art. 7-*quater* della legge regionale 2 maggio 1995, n. 22 (definitiva sistemazione delle fasce frangivento in agro pontino) e successive modifiche continuano ad applicarsi le disposizioni procedurali e di dettaglio contenute nel regolamento per la concessione di apertura di passi carrabili sulle fasce frangivento, con le relative costituzioni di servitù di passaggio, approvato con deliberazione del consiglio regionale 25 novembre 1992, n. 523, in quanto compatibili con la normativa sopravvenuta.».

Art. 10.

Modifica all'art. 531 del regolamento regionale n. 1/2002

1. Il comma 2 dell'art. 531 del regolamento regionale n. 1/2002 è abrogato.

Art. 11.

Modifiche all'art. 532 del regolamento regionale n. 1/2002

1. Al comma 1 dell'art. 532 del regolamento regionale n. 1/2002 le parole: «con decreto del direttore del dipartimento competente in materia di patrimonio, previa deliberazione d'indirizzo della Giunta» sono sostituite dalle seguenti: «con atto del direttore della direzione regionale competente».

2. Al comma 5 dell'art. 532 le parole: «la Giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti: «il direttore della direzione regionale competente».

Art. 12.

Modifiche all'art. 534 del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modifiche

1. Al comma 1 dell'art. 534 del regolamento regionale n. 1/2002:

a) alla lettera a) le parole «alla assistenza abitativa» sono sostituite dalle seguenti: «ad uso abitativo»;

b) alla lettera b) le parole «non assistenziale e» sono soppresse.

2. Il comma 2 dell'art. 534 del regolamento regionale n. 1/2002 è abrogato.

3. Il comma 3 dell'art. 534 del regolamento regionale n. 1/2002 è sostituito dal seguente:

«3. La Giunta regionale, con proprio atto d'indirizzo individua i beni del patrimonio disponibile da alienare, nell'ambito di quelli indicati al comma 1, per i quali non risultino realizzabili le finalità di cui all'art. 531, comma 1, e non sia concretamente prospettabile la destinazione a un pubblico servizio o a una pubblica funzione. A tal fine, la Giunta regionale adotta due volte l'anno, in date antecedenti all'adozione delle proposte di leggi regionali concernenti il bilancio di previsione della Regione e l'assessamento del bilancio stesso, l'elenco dei beni immobili del patrimonio disponibile regionale da sottoporre a procedura di alienazione nel rispetto della normativa vigente in materia.».

4. Al comma 4 dell'art. 534 del regolamento regionale n. 1/2002 le parole: «dalla Giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti: «dal direttore della direzione regionale competente».

5. Il comma 5 dell'art. 534 del regolamento regionale n. 1/2002 è abrogato.

6. Al comma 6 dell'art. 534 del regolamento regionale n. 1/2002, le parole: «In tale elenco» sono sostituite dalle seguenti: «Nell'elenco di cui al comma 3».

7. Al comma 7-bis dell'art. 534 del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modifiche, le parole: «del dipartimento "Istituzionale", previo atto d'indirizzo della Giunta regionale,» sono sostituite dalle seguenti: «della direzione regionale competente».

Art. 13.

Modifiche all'art. 537 del regolamento regionale n. 1/2002

1. Al comma 1 dell'art. 537 del regolamento regionale n. 1/2002 le parole: «è deliberato dalla Giunta regionale ed» sono soppresse.

2. Al comma 4, la parola: «dipartimentale» è sostituita dalle seguenti: «del direttore della direzione regionale competente».

Art. 14.

Modifica all'art. 539 del regolamento regionale n. 1/2002

1. Al comma 3 dell'art. 539 del regolamento regionale n. 1/2002 le parole: «la Giunta regionale può deliberare di» sono sostituite dalle seguenti: «il direttore della direzione regionale competente può».

Art. 15.

Modifica all'art. 540 del regolamento regionale n. 1/2002

1. Al comma 1 dell'art. 540 del regolamento regionale n. 1/2002 le parole: «la Giunta regionale può deliberare l'alienazione» sono sostituite dalle seguenti: «il direttore della direzione regionale competente può disporre l'alienazione».

Art. 16.

Modifiche all'art. 542 del regolamento regionale n. 1/2002

1. Al comma 2 dell'art. 542 del regolamento regionale n. 1/2002:

a) nel primo periodo, le parole: «viene autorizzata dalla Giunta regionale,» sono sostituite dalle seguenti: «è disposta dal direttore della direzione regionale competente previo specifico atto d'indirizzo della Giunta regionale».

b) nel secondo periodo, le parole: «rientra nella competenza della Giunta regionale,» sono sostituite dalle seguenti: «è disposta dal direttore della direzione regionale competente».

Art. 17.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 3 giugno 2008

MARRAZZO

08R0522

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GUG-051) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 8 1 2 2 7 *

€ 2,00